

***Guida pratica per gestire
un'associazione sportiva
1000 Domande
e
1000 Risposte***

N.B

I suggerimenti ivi contenuti e tutte le indicazioni di questo ufficio sono da considerare come supporto all'attività delle società affiliate alla Federazione, si tratta di opinioni redatte sulla base delle informazioni fornite dagli affiliati e dai consulenti, non sono pareri vincolanti e non potranno generare in alcun modo responsabilità. In ogni caso l'Ufficio Territorio è a disposizione anche ad ulteriori confronti sia con i rappresentanti degli affiliati che con i loro consulenti.

Voglio creare un'associazione sportiva dilettantistica. Cosa devo fare?

1. Devi redigere il suo **atto costitutivo** e il suo **statuto (vedi allegati)** .
Quest'ultimo dovrà prevedere:

- l'inserimento nella denominazione sociale della finalità sportiva e della dizione "dilettantistica"
- l'individuazione della sede legale
- l'assenza di fini di lucro e il divieto di distribuire utili tra i soci
- il principio di democrazia interna
- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, con relative attività didattiche e di aggiornamento come oggetto sociale
- il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva
- la gratuità degli incarichi degli amministratori
- la devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento
- l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e dell'Ente di Promozione Sportiva a cui ci si affilia.

Allegati:

- [Atto costitutivo e statuto associazione non riconosciuta](#)

Un'associazione sportiva dilettantistica deve avere anche la P.IVA oltre al codice fiscale?

Se l'associazione prevede, sin dalla sua nascita, di svolgere **attività commerciale**, deve richiedere l'attribuzione del **numero di P.IVA** presso l'Ufficio della **Agenzia delle Entrate** territorialmente competente, contestualmente alla richiesta del codice fiscale.

Può richiedere la P.IVA in un secondo momento, nel caso in cui la decisione di svolgere attività commerciale avvenga a soggetto già costituito.

Per richiederla è necessario presentare la **dichiarazione di inizio attività** all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito **modello AA7/10**.

Il numero di P.IVA resta invariato fino alla cessazione dell'attività.

Per quelle associazioni che non hanno già il codice fiscale, la P.IVA assume anche il valore di codice fiscale.

Tutte le successive **variazioni** dei dati indicati nella dichiarazione di inizio attività devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate **entro 30 giorni** dalla data di avvenuta variazione, sempre utilizzando il **modello AA7/10**.

Previa **registrazione** ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, è possibile anche effettuare **per via telematica** la richiesta di P.IVA.

Il procedimento online è piuttosto semplice, ma, è buona norma, per accertarsi dell'avvenuta registrazione nel sistema dei dati inviati, stampare sempre la ricevuta; se i documenti inseriti non dovessero essere corretti il sistema produce automaticamente un'informazione di scarto e sarà allora necessario ripetere l'operazione.

Quali sono i principali documenti che devo tenere per gestire un'associazione sportiva dilettantistica?

Devi tenere il **libro dei soci e libro tesserati**, ma non devi avere registro dei corrispettivi.

Sarebbe opportuno tu ti dotassi anche di una serie di **fac simili**:

- **lettera d'incarico** per le prestazioni sportive dilettantistiche;
- **autocertificazione** dei redditi da compensi sportivi;
- **ricevuta** del compenso sportivo;
- **verbale del consiglio direttivo** di un'associazione sportiva dilettantistica

codice etico di un'associazione sportiva dilettantistica. (facoltativo)

Allegati:

- [Modulo compenso L.342](#)
- [Domanda di ammissione Socio](#)
- [Foglio viaggio con Iban](#)
- [Lettera di Incarico](#)
- [Modello libro soci modificato](#)
- [Verbale Consiglio Direttivo ammissione Soci](#)

Ho un'associazione affiliata alla Fidal. Devo iscriverla obbligatoriamente al Registro CONI?

SI, è obbligatoria per legge (Rif. art 90 L. 289/2002 e art 3, 5 R.O e art 35 statuto).

L'iscrizione al Registro CONI consente inoltre all'associazione di godere di **vantaggi fiscali** previsti per legge per le associazioni che operano nel settore del non profit.

Quali sono i vantaggi legati all'iscrizione al Registro CONI?

- **vantaggi fiscali** ed estrema semplicità contabile/amministrativa - leggi 460/97 - 133/99 e successive modifiche
- **Utilizzo compensi forfettari** legge 342/2000
- **sconti** sulla fornitura di **gas**
- **riduzione** **tassa rifiuti**
- **priorità** ex legge 289/2002, art. 90 commi 25 e 26, nell'affidamento in **gestione** degli **impianti** pubblici e delle palestre, aree di gioco ed impianti sportivi scolastici
- **regime agevolato** per eventuali attività **commerciali** previsto dalla legge 398/91 (abbigliamento sportivo, pubblicità, sponsorizzazioni, ristorazione)
- **esenzione** dal pagamento della **tassa di concessione governativa** su alcuni atti amministrativi, in ossequio alla Legge 289 (detta "Legge Finanziaria 2003"), art. 90 comma 7, del 17 dicembre 2002. (es. telefonia mobile, concessioni, autorizzazioni, istanze, permessi)

- **esenzione dall'IMU** per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali prevista dall'art. 91-bis del Decreto Legge n. 1 del 2012
- **esenzione imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni** per targhe e simili apposte per l'indicazione della sede sociale
- **esenzione** dalla presentazione del modello EAS se l'asd non svolge attività commerciale
- riduzioni al 50% delle tasse sulla pubblicità
- esenzione fiscale delle attività sportive ed istituzionali svolte verso i tesserati (art. 148 del Tuir comma 3 e circ. min. finanze 124/e/98)
- esclusione dagli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 (sicurezza lavoro)
- **detraibilità** dal reddito delle persone fisiche delle iscrizioni e **abbonamenti per i figli minori** (5 - 18 anni) alle associazioni sportive dilettantistiche fino a 210 euro annue (comma 319 legge 27/12/2006 n. 296)
- possibilità di ottenere dalle persone fisiche **contributi liberali in denaro** che fino a 1.500 euro sono deducibili dal reddito dell'erogante.

NB

Questa risposta è stata formulata prima del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche RAS attivo dal 31/08/2022

Quale è la differenza tra assemblea ordinaria e straordinaria ?

L'assemblea ordinaria viene svolta ogni anno per l'approvazione del bilancio, l'assemblea straordinaria principalmente per modifiche statutarie e/o sostituzione di organi elettivi

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Allegati:

- [Convocazione Assemblea](#)
- [Verbale Assemblea Straordinaria](#)

Le imposte sui compensi agli sportivi (dal 1/07/2023 con la legge della riforma sullo sport questa risposta non sarà più valida)

I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all'importo di **10.000 euro**. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'Irpef di chi li percepisce.

Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all'aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all'Irpef.

Tale ritenuta si effettua:

_ **a titolo d'imposta**, se la somma corrisposta è compresa tra 10.000 e 28.158,28 euro;

_ **a titolo d'acconto**, se superiore a 28.158,28.

Nel primo caso, la persona che ha percepito il compenso è stata tassata definitivamente e non indicherà nella propria dichiarazione il compenso ricevuto.

Nel secondo caso invece dovrà presentare la dichiarazione dei redditi in cui dovrà riportare l'importo ricevuto e la ritenuta subita.

N.B

1) Gli sportivi che in un periodo d'imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse, devono autocertificare l'ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef

2) Possono fruire del medesimo trattamento fiscale agevolato anche coloro che all'interno dell'associazione si occupano in maniera non professionale della parte amministrativa e contabile

3) Sono escluse dall'imponibile e pertanto non vanno assoggettate a Irpef le indennità chilometriche e i rimborsi delle spese documentate per vitto , alloggio e trasporto sostenute dal percipiente al di fuori del comune di residenza.

Allegati:

- [Modulo compenso L.342](#)
- [Foglio viaggio con Iban](#)

Una società affiliata con la Federazione può affiliarsi con un Ente di Promozione Sportiva? Se sì quali sono i vantaggi?

Sì, una società FIDAL può affiliarsi anche con un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e in convenzione con la FIDAL stessa (al seguente link troverete gli Enti di Promozione Sportiva in convenzione con la FIDAL

<http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2017/CONVENZIONI%20FIDAL%20EPS.pdf>

I vantaggi sono:

- partecipare ai Campionati Nazionali degli Enti (campionato nazionale , Uisp, Libertas, Asi, Csi....)
- Possibilità di avere il nulla osta per somministrare alimenti e bevande ai soci nella propria sede sociale (in questi caso le entrate sono considerate quote istituzionali quindi non tassabili)

La Società affiliata alla FIDAL, che scelga di affiliarsi anche all' EPS per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, è esentata dal versamento della quota di affiliazione all'EPS.

E' stata confermata l'entrata in vigore dell'obbligo di dotarsi di dispositivi DAE (defibrillatori semiautomatici) previsto dal Decreto Balduzzi.

Dopo numerosi rinvii il Ministero della Salute e il Ministero dello Sport hanno annunciato la firma del decreto che dispone l'entrata in vigore a partire dal 1 Luglio 2021.

Si attende la pubblicazione del provvedimento per conoscere gli ulteriori dettagli. **Si invitano le ASD/SSD che gestiscono impianti sportivi ad essere operative in tempo utile.**

Sono escluse dal decreto le società/associazioni/enti inerenti ad attività con ridotto impegno cardio-circolatorio, come le bocce, il biliardo, la pesca e la caccia sportiva, gli sport di tiro, i giochi da tavolo e sport simili.

E' possibile costituire una associazione in forma di onlus?

Sono considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) , le associazioni , i comitati, le fondazioni, che prevedono espressamente lo svolgimento di attività in determinati settori , fra i quali è compreso lo sport dilettantistico e che tra l'altro, perseguano esclusivamente “finalità di solidarietà sociale” .Per quanto riguarda le associazioni sportive , tali finalità si intendono perseguite solo ove l'attività sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche , psichiche, economiche sociali o familiari. **Pertanto le associazioni sportive potranno definirsi Onlus nel solo e unico caso in cui la loro attività prevalente sia rivolta a soggetti in condizioni di disagio.**

N.B

Questa risposta è stata formulata prima del nuovo codice del Terzo Settore che ha istituito il RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore)

Come si chiude un'associazione sportiva?

L'associazione sportiva si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto; quali:

- la scadenza del termine di durata;
- la deliberazione in tal senso dell'assemblea;
- il raggiungimento dello scopo;
- la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- il venire meno di tutti gli associati;

Da sottolineare che una delle suddette cause non determina però l'estinzione dell'associazione ma colloca questa in uno stato di "liquidazione" : si dovrà quindi provvedere a esigere i crediti e pagare i debiti , e solo quando tutti i debiti siano stati pagati si determina la vera e propria estinzione dell'associazione. Se dopo l'operazione di liquidazione residua un attivo ,questo sarà devoluto secondo quanto stabilito nello statuto. E' comunque da ritenersi esclusa una ripartizione del residuo attivo fra gli associati .L'organo competente per deliberare lo scioglimento dell'associazione è l'assemblea degli associati che secondo quanto dispone l'articolo 23 comma 3 del codice civile delibera validamente con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati stessi.

N.B

La cessazione dell'asd deve essere comunicata all'agenzia delle entrate e il relativo cedolino inviato per mail a registro@coni.it dal 31 agosto 2022 a registrosportesalute.eu

Come si diventa associato di un'associazione sportiva dilettantistica? E' necessaria una domanda scritta ?

L'acquisto della qualità di associato può essere simultaneo alla costituzione dell'associazione oppure successivo ad essa. Sia l'adesione successiva che la partecipazione originaria, infatti, si perfezionano nel momento dell'incontro della dichiarazione di volontà dell'aderente e di quella della associazione, e sono dunque ritenute giuridicamente equivalenti. Ciò significa, in sostanza, che per l'assunzione della qualità di associato non è sufficiente la semplice emissione di una tessera da parte dell'associazione. Deve emergere la volontà di associarsi dell'aspirante socio e quella di associarlo dell'associazione. Perché tale incontro di volontà possa dirsi realizzato, e possa quindi essere assunta a tutti gli effetti la qualità di socio dal richiedente, è preferibile che l'aspirante socio inoltri domanda scritta di ammissione alla associazione sulla quale il competente organo associativo esprima il suo consenso o dissenso tramite apposita delibera.

Una associazione affiliata alla Fidal ha agevolazioni fiscali per prestazioni rese ai propri associati dietro corrispettivo in particolare per la somministrazione di pasti e bevande?

Le norme fiscali, per quanto riguarda sia le imposte sui redditi sia l'iva, prevedono che non costituiscono attività commerciali quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche. Sono quindi defiscalizzate sia le prestazioni rese nei confronti dei propri soci sia quelle rese a favore di soci di altre associazioni affiliate all' associazione nazionale che rende il servizio.

Per sintetizzare possiamo riassumere:

- L'associazione oltre ad essere affiliata Fidal deve essere affiliata a un Ente di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo possiamo ricordare (Fenalc, Asi, Acsi, Arci, Endas));
- La somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata presso la sede sociale dell'associazione;
- L'attività di somministrazione deve essere complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuata nei confronti degli associati;

L'associazione deve aver adeguato il proprio statuto ai principi di democraticità (legge 289/2002).

Quali sono gli organi di un'associazione sportiva dilettantistica?

Possiamo individuare almeno tre principali soggetti che svolgono una funzione di governo dell'associazione:

1) Assemblea dei soci

Formata dall'intera collettività degli associati che delibera per tutte per tutte le materie rientranti nella sua competenza a norma di statuto

2) Il Consiglio Direttivo

E' l'organo esecutivo e rappresentativo dell'associazione, in quanto è proprio in virtù dell'operato dei propri componenti che vengono eseguite le deliberazioni assembleari ed è proprio attraverso il consiglio direttivo che l'associazione agisce e stabilisce rapporti con i terzi

3) il Legale rappresentante

E colui il quale in virtù di quanto stabilito dallo Statuto è affidata la direzione e la rappresentanza dell'associazione

4) Collegio dei Probiviri e Revisori dei conti

Questi organi non sono obbligatori ma se presenti nello statuto devono operare. Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie che avvengono all'interno dell'associazione, il collegio dei revisori svolge prevalentemente una funzione di controllo contabile finanziario.

Quali sono le caratteristiche dell'Assemblea dei Soci?

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio d'esercizio (di solito entro il 30/04 di ogni anno). Può essere convocata anche quando se ne ravvisa l'utilità o quando ne è fatta richiesta dalla metà più uno del consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. La convocazione deve essere fatta almeno 8 giorni prima, per mail per posta o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo. In genere la convocazione prevede due orari, nella prima seduta ci deve essere la maggioranza del 50% degli associati nella seconda la validità assembleare è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Lo statuto del Coni prevede che un'associazione sportiva deve possedere una struttura democratica. Il principio di democraticità che deve informare il rapporto associativo viene principalmente garantito attraverso l'esercizio effettivo del diritto di voto di cui ogni socio è titolare (una testa un voto), e la imprescindibile e conseguente partecipazione alle sedute assembleari. Qualora le deliberazioni dell'assemblea siano contrarie alla legge o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'Ente di qualsiasi associato o del pubblico ministero.

N.b

Importante l'asd deve avere un libro verbale assemblee dove inserire sia la convocazione sia il verbale dell'assemblea.

Quali sono i compiti del consiglio direttivo?

Al consiglio direttivo sono attribuite le funzioni di gestione dell'associazione e la rappresentanza nei confronti dei terzi. L'associazione può avere sia un unico amministratore (caso molto raro), sia una pluralità di soggetti che appunto compongono il consiglio direttivo. Nel caso di composizione collegiale dell'organo esecutivo questo delibera a maggioranza. I suoi componenti devono essere scelti tra gli associati. La nomina dei primi componenti del consiglio direttivo è indicata nell'atto costitutivo, successivamente la competenza alla loro nomina è riservata all'assemblea dei soci.

Quali sono i libri contabili o sociali obbligatori per una associazione sportiva?

Da un punto di vista civilistico non ce c'è nessun obbligo in relazione alla tenuta dei libri sociali.

Per una corretta amministrazione si consiglia la tenuta dei seguenti libri sociali per i quali non è obbligatoria nessuna vidimazione:

- Libro soci dove annotare cronologicamente i dati anagrafici e i relativi versamenti della quota sociale,
- Libro dei verbali assemblee dei soci,
- Libro dei verbali del consiglio direttivo,
- Libro del verbale dei revisori (se previsti dallo statuto)

Per quanto riguarda la contabilità istituzionale è preferibile tenere un'ordinata contabilità dove si evinca la trasparenza della gestione.

1. Evidenziare e differenziare le quote istituzionali dagli introiti commerciali,
2. Riportare nel nuovo esercizio gli avanzi di gestione dimostrando così che non vi è stata divisione di utili o sottrazione di somme,

Evidenziare gli oneri relativi alla corretta gestione dei rapporti di lavoro.

Quali sono gli obblighi per la redazione del bilancio?

Per quanto riguarda la redazione del bilancio delle associazioni non riconosciute non esiste alcun obbligo. Questo non significa che non debbano provvedere a redigere un bilancio annuale ma che una scelta in tale senso è lasciata agli accordi degli associati anche in quanto alle caratteristiche che il suddetto bilancio dovrà avere. L'obbligo di redigere un bilancio con rilevanza esterna è previsto invece ai fini fiscali. Le disposizioni tributarie prevedono infatti l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo i criteri statutari. Nello statuto, quindi, è necessario definire le modalità con cui si procederà a tale rendicontazione, nel quale siano evidenziate le attività istituzionali rispetto a quelle commerciali.

Il bilancio di un'associazione deve finire sempre in pareggio?

Il bilancio di un asd non deve essere sempre uguale a zero, è opportuno però sottolineare che il risultato del bilancio non potrà essere rappresentato da un utile o da una perdita, nel senso tecnico-giuridico del termine, così come i soci non potranno aspettarsi una quota dell'eventuale attivo di bilancio. Il risultato sarà dato invece da un avanzo o disavanzo di gestione che dovrà **obbligatoriamente** essere riportato al nuovo esercizio quale incremento o decremento del fondo iniziale. A tal fine si rammenta che il divieto di distribuzione degli utili (legge 289/2002) non implica che il bilancio debba sempre risultare in pareggio o peggio ancora in passivo. Il bilancio può presentare un attivo che peraltro dimostra la salute dell'associazione. Attivo che come già detto non può essere distribuito tra i soci ma che dovrà essere iscritto come prima voce del nuovo esercizio.

Il periodo di esercizio sociale deve essere esplicitato nello statuto?

Molte associazioni sportive usano adottare per l'esercizio sociale un periodo diverso da quello corrispondente all'anno solare. In genere dipende dall'anno sportivo della federazione o Eps con cui si è affiliati. Importante sia nel caso in cui l'esercizio coincida con l'anno solare sia nel caso in cui abbia diversa decorrenza è **obbligatorio** che ne sia data esplicita indicazione nello statuto.

Chi sono i soggetti ai quali è possibile corrispondere i compensi per esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche?

La legge 342/2000 oltre ai tecnici e atleti comprende la figura a carattere amministrativo gestionale. Per specificare meglio queste collaborazioni , in allegato troverete una delibera del Consiglio Federale del 15/01/2016, dove sono specificati i soggetti che possono percepire il compenso della legge 342/2000 divisi per ambito di tipologia di attività.

Allegati:

- [Delibera n. 22](#)

Il limite dei 7500 euro annuale per i collaboratori comprende anche le spese di vitto e alloggio?

Il compenso ex legge 342/2000 è esentasse fino ai 7500 euro annuali. In questo importo non rientrano le spese di vitto e alloggio fatte in funzione dell'attività istituzionale. Va da sé che dette spese oltre ad essere preventivamente autorizzate devono avere a supporto le pezze giustificative (scontrini, pedaggi autostradali, taxi...) spese a piè di lista.

In allegato i fac simili del modulo di compenso e del foglio viaggio.

Allegati:

- [Modulo compenso L.342](#)
- [Foglio viaggio con Iban](#)

N.B

Dal 01/01/2018 il limite è stato elevato a 10.000 euro

Quali sono gli adempimenti contabili per una corretta gestione contabile dell'attività istituzionale?

Un 'associazione sportiva dilettantistica non ha adempimenti specifici in materia di contabilità, se svolge esclusivamente attività istituzionale. La Fidal come del resto le altre Federazioni e Enti di Promozione sportiva, richiede per l'affiliazione che lo statuto dell'asd rispetti le condizioni predisposte dalla legge (289/2002) per usufruire di particolari benefici fiscali e fra questi vi è l'obbligo di redazione e approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario. Questo obbligo è previsto sia per l'attività istituzionale che commerciale indipendentemente dal regime di contabilità adottato (ordinaria, semplificata o forfetaria).

Il rendiconto annuale, che solitamente è redatto dal consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per poi essere approvato dall'assemblea dei soci dovrà riassumere le vicende economiche dell'asd.

Nel caso di esercizio esclusivo di attività istituzionale sarà sufficiente la semplice rilevazione dei movimenti complessivi per cassa (cioè nel momento in cui vengono effettuati i pagamenti e si ricevono i versamenti), registrati durante l'esercizio su di un apposito registro (prima nota).

Quali sono le entrate definite istituzionali?

Le più ricorrenti entrate istituzionali, che non concorrono a formare il reddito imponibile dell'associazione, sono costituite dalle seguenti voci:

- **quote associative.**

Il versamento della quota associativa che si regolarizza con il rilascio di una ricevuta in carta semplice, attribuisce il diritto a partecipare all'associazione. La misura della quota associativa deve essere deliberata ogni anno dal consiglio direttivo

- **Raccolte di fondi**

Può capitare che un asd decida di organizzare una raccolta pubblica di fondi per finanziare la propria attività. La normativa fiscale prevede la non tassazione delle somme in esame a condizione che non si superino più di due eventi l'anno

- **Contributi**

Sia gli Enti pubblici e il Coni e le Federazioni possono concedere contributi alle associazioni sportive dilettantistiche. Queste contribuzioni realizzano entrate tipiche dell'attività istituzionali

- **Erogazioni liberali in denaro**

Costituiscono entrate di questo tipo le somme di denaro date spontaneamente da soci o da terzi senza pretendere nulla in cambio

Sono istituzionali le entrate che derivano all'associazione dall'organizzazione di corsi a favore dei propri soci o tesserati? In che modo dovrà certificare le relative entrate?

Ogni corso con la relativa quota da far pagare ai propri soci o tesserati deve essere deliberato preventivamente dal consiglio direttivo dell'associazione. Detto ciò, nel caso che i fruitori di tali servizi risultino soci dell'associazione o tesserati alla Fidal o all'Ente di promozione al quale la società è affiliata il provento riscosso è considerato attività istituzionale. Nel caso in cui i partecipanti ai corsi non siano soci o tesserati il provento dovrà essere certificato con l'emissione di una fattura.

La raccolta di fondi per il raggiungimento degli scopi associativi può considerarsi un'entrata istituzionale?

La raccolta pubblica di fondi si realizza solitamente attraverso l'acquisizione di denaro da terzi (privati o Enti) in occorrenza di determinati eventi. Può capitare che un asd decida di organizzare una raccolta pubblica di fondi per finanziare la propria attività o un determinato progetto. La raccolta può avvenire anche a fronte dell'offerta di un bene o di un servizio purché di valore economico modesto. La normativa fiscale prevede specifiche agevolazioni per le asd che attuano raccolte pubbliche di fondi. A tal fine è necessario che la raccolta di fondi sia organizzata in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Ci vuole quindi il "pretesto", la circostanza che induce a ritenere che, in un determinato momento saranno presenti molte persone alle quali l'associazione si potrà rivolgere.

E' previsto un limite ai fondi che si possono raccogliere in esenzione fiscale?

Per le associazioni sportive dilettantistiche che applicano le regole della legge 398/1991, la normativa fiscale impone che le raccolte fondi agevolabili non possano essere più di due l'anno e per un ammontare complessivo di fondi raccolti che non superi 51.645,69 euro.

Per i soggetti che non applicano la legge 398/91 non c'è un limite quantitativo prestabilito né un numero limitato di occasioni per la raccolta fondi. Per tali soggetti i fondi raccolti non sono mai soggetti a tassazione, anche se dovrà essere comunque rispettato il requisito dell'occasionalità che induce a ritenere che le raccolte di fondi non possano in ogni caso essere più di due l'anno.

Una asd di atletica appena costituita è composta da 10 soci e si prevede la presenza di almeno 100 tesserati che non intendono associarsi, come ci si deve comportare per essere in regola?

Non esiste un numero minimo per una asd, ed è assolutamente legittimo che vi siano tesserati che non sono anche soci. Non è detto che la consistente sproporzione fra soci e tesserati possa essere considerata in sede di verifica fiscale un indizio dello svolgimento di attività commerciale, ma in assenza di altri elementi che facciano presumere attività commerciale gestita sotto mentite spoglie non potrà assolutamente dar luogo ad altre contestazioni.

Ciò ovviamente se saranno rispettati i requisiti previsti dalla legge 289/2002 (democraticità dello statuto, la regolare convocazione delle assemblee, divieto di distribuzione degli utili).

Buongiorno siamo una società affiliata Fidal vorremmo installare un insegna per indicare la sede sociale, c'è da pagare qualcosa ?

Il D.lgs 507/1993 art 17 comma 1 lettera h cita: non sono soggetti al pagamento dell'imposta di pubblicità le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro.

Essendo però la materia lasciata ai regolamenti comunali è probabile che il comune dove l'asd ha la sede, richieda una specifica autorizzazione accompagnata dal pagamento di un diritto di segreteria. La domanda dovrà essere redatta in carta libera senza essere provvista di bollo così come previsto dalla legge di bilancio 2019.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono obbligate a redigere il bilancio annuale?

Le associazioni che hanno inserito nel proprio statuto le clausole previste dalla normativa fiscale sono tenute a redigere un bilancio o rendiconto annuale. Oltre ciò si ricorda che l'obbligo di redazione dei rendiconti economico- finanziari, nonché le modalità di redazione degli stessi da parte degli organi statutari vanno necessariamente inseriti negli statuti delle associazioni secondo quanto prevede la lettera f del comma 18 art 90 della legge 289/2002.

Si ricorda che la scadenza per approvare il bilancio deve essere prevista nello statuto e comunque non può essere superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In che forma deve essere redatto il rendiconto annuale?

La forma per la redazione del rendiconto annuale è libera. Le norme fiscali ricordano però che il rendiconto economico-finanziario deve evidenziare tutta l'attività svolta dal sodalizio. Nel documento deve quindi essere indicata sia l'attività istituzionale sia quella commerciale. Mentre il risultato dell'attività commerciale costituisce la base per il calcolo delle imposte relative all'attività di impresa nessuna conseguenza fiscale è invece collegata al risultato della gestione istituzionale. In ogni caso nessuna risorsa dell'associazione può essere distribuita ai soci: l'eventuale eccedenza va sempre reinvestita nell'attività sociale. Il rendiconto deve essere sia economico che finanziario. Questo significa che le risultanze della gestione devono seguire il criterio della competenza economica e quello per cassa. In pratica bisogna dare atto dello speso e dell'incassato (entrate e uscite) ma si deve anche fotografare la situazione dei debiti e crediti a fine anno.

A che cosa serve il bilancio?

La funzione principale del bilancio di esercizio è quella di informare sulla situazione amministrativa delle associazioni sportive dilettantistiche. Interessati alle informazioni contenute nel bilancio (predisposto dal consiglio direttivo e sottoposto all'approvazione dei soci) sono in primo luogo i soci e in secondo luogo tutti coloro che hanno un interesse verso l'associazione sportiva. I soci possono dare un pare positivo sulla gestione dell'asd e approvare quindi il bilancio oppure possono manifestare il proprio dissenso non approvandolo.

Quali sono le differenze fra socio o tesserato ad una associazione sportiva dilettantistica?

Questa è una domanda ricorrente che a volte può generare confusione, proviamo a evidenziare le differenze:

IL SOCIO

può essere fondatore, ordinario, onorario ed è colui che:

- Assume diritti e doveri previsti nello statuto dell'asd dopo avere presentato domanda di ammissione
- Partecipa alla vita istituzionale dell'asd e ne condivide gli obiettivi

IL TESSERATO

è colui che aderisce all'associazione per finalità di partecipazione ai campionati o alle gare della federazione alla quale l'asd è affiliata.

Il tesserato ha pertanto come finalità quella di praticare l'attività sportiva senza per forza di cose partecipare alla vita associativa dell'asd. Il tesserato, quindi, è configurabile all'interno dell'asd come un soggetto che ha i requisiti previsti per la partecipazione all'attività sportiva seguendone ogni regola fissata dal Coni o dalla Federazione di riferimento.

In pratica possiamo distinguere il socio dal tesserato perchè il socio:

- approva il rendiconto annuale dell'associazione
- nomina i componenti del consiglio direttivo

approva tutto quello previsto nello statuto.

Una società affiliata Fidal e Uisp che organizza una manifestazione di corsa non stadia (cross , strada , montagna , trail) come deve considerare le quote di iscrizione istituzionali o commerciali ?

La quota è da considerarsi istituzionale e quindi defiscalizzata se proviene da :

- tesserati da società affiliate alla fidal
- tesserati runcard
- tesserati stranieri di altre federazioni riconosciute dalla IAAF
- da tesserati Uisp

la quota è da considerarsi commerciale quindi soggetta ad iva se proviene da : tesserati di altri Enti di Promozione Sportiva alla quale la società non è affiliata.

E' obbligatorio inserire nello Statuto il nome dell'E.P.S al quale si è affiliati ?

Secondo il mio parere non è obbligatorio, anche perché l'affiliazione agli Enti come spesso accade può cambiare di anno in anno. Se si inserisce il nome dell'EPS nello Statuto e poi dopo qualche anno si cambia EPS, si dovrebbe anche fare una modifica nello Statuto. E' importante inserire nello Statuto dell'asd l'affiliazione alla Fidal , mentre non conviene inserire il nome dell'EPS nello Statuto perché farà fede la domanda di affiliazione annuale all'EPS.

Il contratto di sponsorizzazione deve essere registrato?

Per quanto riguarda l'imposta di registro, occorre innanzitutto rilevare che il contratto di sponsorizzazione non rientra tra quelli per i quali sia previsto l'obbligo della registrazione. L'imposta non sarà pertanto dovuta fintanto che non si ritenesse di dover "usare" detto contratto; in tal caso si dovrà procedere alla registrazione del contratto medesimo. Qualora ad esempio, dovessero insorgere controversie in ordine all'adempimento del contratto e si rendesse così necessaria la registrazione del contratto stesso per il suo utilizzo giudiziario, l'obbligo impositivo suddetto nascerà immediatamente.

Quale è la differenza tra associazioni riconosciute e non riconosciute ?

Le Associazioni Riconosciute godono di un'autonomia patrimoniale perfetta, pertanto esiste una netta distinzione tra il patrimonio dell'associazione e il patrimonio del socio. Infatti i creditori dell'associazione non possono agire nei confronti del patrimonio dei singoli soci ma solo sul patrimonio dell'associazione.

L'associazione per ottenere il riconoscimento deve iscriversi in appositi registri regionali o provinciali. Da evidenziare che in gran parte del territorio nazionale il requisito patrimoniale minimo per poter accedere al riconoscimento ammonta a circa diecimila euro in risorse liquide.

Le Associazioni non Riconosciute invece hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta. In questo caso eventuali creditori dell'associazione potranno agire sia sul fondo comune che sul patrimonio dei soci che dovranno rispondere delle obbligazioni assunte sia personalmente che solidalmente.

E' possibile rateizzare la quota annuale di frequenza ai corsi organizzati da una associazione sportiva dilettantistica?

La rateizzazione della quota annuale è possibile (se preventivamente deliberata dal consiglio direttivo), a patto che il limite di incasso in contanti non superi euro 1000 come previsto dalle norme attualmente in vigore.

In una associazione sportiva dilettantistica, si possono differenziare le quote associative e le quote di frequenza per le attività ?

La risposta è affermativa. Possono essere previste quote differenziate sia nell'uno che nell'altro caso. Per la quota associativa il consiglio direttivo può stabilire quote di adesione a socio differenziate, tuttavia tali deliberazioni devono essere motivate, nel rispetto del **principio di democraticità**. Per quanto concerne i servizi offerti dall'associazione, è abbastanza frequente che vengano stabilite quote differenziate , in considerazione dei differenti servizi offerti.

C'è un limite di tempo per la conservazione di adesione a socio delle associazioni dilettantistiche?

Si, il Codice civile prevede che la documentazione dell'associazione sia conservata per dieci anni.

Un'associazione che ha optato per la legge 398/91 è tenuta all'invio telematico dello spesometro ?

L'art 21 del D.L 78/2010 e successive modificazioni e integrazioni, dispone l'obbligo della comunicazione dei dati fatture per i soggetti in regime di legge 398/91, in riferimento alle operazioni commerciali effettuate.

Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture , per le attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali) tali soggetti:

- devono trasmettere i dati delle fatture emesse;
- non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché per queste ultime sono esonerati dall'obbligo della registrazione

Di conseguenza gli unici dati da trasmettere sono quelli relativi alle fatture emesse.

Può un amministratore di un 'associazione sportiva dilettantistica far parte del consiglio direttivo di un'altra associazione?

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche è previsto ai sensi dell'art 90 comma 18 bis della legge 289/2002:

Il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal Coni , ovvero nell'ambito della medesima disciplina fiscale facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

In attesa che il Consiglio Nazionale del Coni si pronunci in merito alle figure che saranno assoggettate al regime di co.co.co , Vi allego la delibera n.22 del 15/01//2016 dove furono definite le tipologie delle attività federali e dei soggetti preposti all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche per la pratica dell'atletica leggera.

Allegati:

- [Delibera n. 22](#)

Sono il Presidente di una ASD di atletica e vorrei organizzare dei campus estivi è possibile? Le quote sono da considerarsi commerciali o istituzionali?

Innanzitutto bisogna verificare se l'organizzazione dei centri estivi è prevista nello statuto societario. Dopodiché dovrà essere convocato il consiglio direttivo dell'associazione che dovrà deliberare sul periodo e il luogo dove si svolgerà il campus , sulle quote per i partecipanti e sugli importi per i compensi agli istruttori.

Se i partecipanti al campus estivo vengono tutti tesserati alla Federazione o all'Eps al quale l'asd è affiliata le quote dei partecipanti rientrano nell'attività istituzionale , se invece i partecipanti al campus non vengono tesserati alla Federazione o all'Eps le quote sono da considerarsi commerciali.

Per una asd oltre al contratto di sponsorizzazione ci sono altri modi per ricevere denaro?

Si, oltre ad emettere fattura all'azienda che sponsorizza è possibile l'erogazione di un contributo. In questa ipotesi l'azienda si potrà detrarre l'erogazione liberale in misura del 19% fino al limite di euro 1500. L'erogazione dovrà essere effettuata con modalità tracciabili (art 15 lett i del T.U.I.R , e art 78 co 1 del T.U.I.R).

Quale è la differenza tra un socio di un'associazione e un socio di un'azienda?

Entrambi hanno il diritto di eleggere l'organismo di governo, che nel caso di un 'associazione è chiamato consiglio direttivo , mentre in un'azienda è chiamato consiglio di amministrazione .

Le principali differenze sono:

SOCIETA' distribuzione degli utili

ASD divieto di distribuzione degli utili (l'utile deve essere sempre reinvestito all'interno delle attività dell'associazione e la sua destinazione deve essere chiaramente indicata nel verbale dell'assemblea in cui viene approvato il bilancio annuale). Importante, questo non significa che l'associazione non possa retribuire dei soci per l'attività che svolgono in nome e per conto dell'associazione .Se viene deliberato dal consiglio direttivo e l'attività svolta viene opportunamente documentata, nulla osta per il socio ricevere rimborsi dall'associazione.

SOCIETA' le quote sociali sono cumulabili (in una società profit è possibile che i soci siano proprietari di quote diverse e che quindi il loro voto abbia un peso politico diverso in sede di decisione)

ASD in un'associazione ogni socio ha diritto ad un voto. Anche il voto per delega quando previsto dallo Statuto è strettamente limitato per evitare che un socio possa avere un peso politico maggiore in sede di assemblea

SOCIETA' le quote sociali sono rivalutabili e cedibili

ASD le quote sociali non sono cedibili ne rivalutabili (il socio di un 'associazione non può rivendere la propria quota ad altri, tanto meno a un valore superiore di quello che ha versato). Da ciò deriva che non è possibile vendere ad altri la propria associazione.

Con la nuova normativa della Privacy e trattamento dati una, asd intende aggiornare la scheda socio dei propri iscritti e “pulire “il Libro Soci dai nominativi non più iscritti. Si può fare direttamente o è necessaria una rinuncia scritta dell’interessato?

Il Libro soci è un documento che deve essere costantemente aggiornato perché rappresenta una fotografia reale del sodalizio sportivo; è pertanto necessario che siano indicati solo i soci esistenti ed attuali, eliminando gli ex soci che in quanto tali non hanno ragione di rimanere iscritti. Presupposto necessario ai fini della cancellazione del socio è l’uscita dello stesso dal sodalizio. E’ quindi indispensabile individuare chiaramente e in modo dettagliato nell’ambito dello Statuto la modalità e la procedura di uscita del socio (Rif art. 148 VIII comma del Tuir “decommercializzazione dei corrispettivi specifici”).

In pratica lo Statuto dell’asd oltre alla causa di morte o esclusione del socio con provvedimento assembleare, deve prevedere i casi di recesso tacito o automatico che avviene quando il socio decide di non partecipare più alla vita sportiva e/o associativa.

In questo caso quindi al recesso del socio dovrà seguire immediatamente la cancellazione del soggetto dal Libro Soci.

***Per motivi personali devo chiudere la mia associazione,
che adempimenti devo fare?***

Innanzitutto, ci deve essere un assemblea straordinaria che decida sullo scioglimento dell'associazione. Redatto il verbale un socio dovrà comunicare la chiusura all'Agenzia delle Entrate per chiudere il codice fiscale dell'associazione. Come per l'apertura e la modifica di sede legale/ presidente sarà quindi necessario compilare, il modello AA5/6 (barrando la casella 3 nel quadro A) e consegnarlo allo sportello territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate corredato da copia del verbale di scioglimento e documento di identità del Presidente .

Si consiglia di comunicare la chiusura dell'associazione a tutti gli Enti con il quale si era in contatto (Fidal, Coni, Comune..)

Siamo affiliati alla Fidal e iscritti al Registro Coni. Il ns comune ci ha chiesto un'esibizione di atletica in piazza dietro compenso. Che tipo di ricevuta dobbiamo emettere al comune?

Non sapendo se l'Asd ha o no la partita iva facciamo due ipotesi:

ASD con partita iva

In questa ipotesi l'asd dovrà emettere fattura e l'operazione sarà tassabile secondo la L.398/91 ove sia stato effettuato l'esercizio dell'opzione. Essendo il destinatario un Ente pubblico dovrà essere emessa una fattura elettronica

ASD senza partita iva

L'asd emetterà una ricevuta non fiscale che dovrà essere dichiarata quale "reddito diverso" per l'esercizio di attività commerciale non esercitata abitualmente (quadro RL del modello unico Enti non commerciali) In questo caso non si applica la ritenuta del 4% in quanto si tratta di un corrispettivo per l'attività istituzionale dell'associazione.

In pratica nel primo caso (asd con iva) si è in presenza di un compenso per attività commerciale, nel secondo di un contributo riferito a un provento non commerciale

Siamo un'associazione affiliata alla Fidal , dal 1 gennaio 2019 siamo obbligati ad emettere fattura elettronica?

La legge finanziaria per il 2018 ha stabilito l'obbligo a decorrere dal 01/01/2019 di utilizzo della fattura elettronica, per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi iva, sia nei confronti di altri soggetti passivi che nei confronti di "privati" prevedendo anche la possibilità di avvalersi di soggetti terzi.

Pertanto, in assenza di proroghe, anche le associazioni con partita iva dovranno attrezzarsi per tempo al fine di essere pronte a gestire la fatturazione elettronica dal 01/01/2019.

N.B

L'art 10 del decreto legge 23/10/2018 n.119 ha previsto l'esonero dell'obbligo di emissione della fattura elettronica per le asd che hanno optato al regime forfettario della legge 398/91 e nell'anno precedente i proventi commerciali non hanno superato i 65.000 euro.

Siamo una società affiliata Fidal che svolge la propria attività oltre sul campo di atletica anche in una palestra di nostra proprietà. Vorremmo sapere se siamo soggetti a IRES?

Il reddito degli Enti non commerciali viene determinato ai sensi dell'art 143 T.U.I.R. quale sommatoria dei redditi fondiari, di capitale , di impresa e diversi.

Ove l'asd sia proprietaria di fabbricati come nel nostro caso, dovrà dichiararlo nel quadro RB.

Infatti mentre ai fini IMU gli immobili utilizzati per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica possono usufruire dell'esenzione prevista dall'art 7 lettera i del D. lgs 504/92, ai fini IRES purtroppo non esiste una norma equivalente e pertanto occorre assoggettare il reddito della palestra ad imposta.

E' possibile per una asd affiliata fidal aprire un punto ristoro per i propri soci ? se si è necessaria l'apertura della partita iva?

Prima di tutto è necessario verificare che lo statuto dell'asd preveda la possibilità di somministrare alimenti e bevande. L'asd oltre all'affiliazione alla Fidal deve affiliarsi anche ad un Ente di Promozione Sportiva che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art 3 comma 6 lettera e della L 287/91: non si considerano commerciali anche se effettuati verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuate presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, sempreché le predette attività siano diretta attuazione degli scopi istituzionali. Tale previsione che non obbliga l'asd a prendere la partita iva è limitata alla somministrazione ai soli soci dell'associazione (o a tesserati della medesima organizzazione nazionale) nell'ambito dell'attività istituzionale e complementare alla stessa e non si può estendere all'attività di ristorazione.

Va da se che al di fuori dalle sopra indicate previsioni, il bar deve intendersi attività commerciale sia se gestito internamente sia se affidato a terzi, deve avere tutte le caratteristiche di un esercizio commerciale, ferma la possibilità per le asd in regime di L.398/91 di valersi dell'esonero da scontrini e ricevute fiscali.

Una asd senza partita iva vorrebbe acquistare materiale sportivo con in logo della società da rivendere ai propri associati senza applicare nessun ricarico. Questa attività va considerata commerciale?

L'Art 143 comma 1 del TUIR stabilisce che non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi ...rese in conformità alle attività istituzionali ...verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione; siccome in questo caso non si tratta di prestazione di servizi ma di cessione di beni , il fatto che non vi sia alcun ricarico non ha importanza : si tratta quindi di ATTIVITA'COMMERCIALE.

Si consiglia all'asd di aprire la partita iva a meno che questa operazione venga effettuata una tantum rientrando così nell'attività occasionale.

In questo caso il relativo reddito deve essere dichiarato ai fini delle imposte sui redditi nel quadro RL (Redditi diversi) al rigo RL15 (corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente) indicando in colonna 1 i ricavi della vendita e in colonna 2 i relativi costi : se non vi è alcun ricarico il reddito sarà quindi pari a zero.

Sono un dirigente di una società di atletica con partita iva. Vista la carenza di sponsor, per reperire fondi vorremmo offrire un servizio di massaggi sportivi e trattamenti osteopatici sia per i nostri tesserati che per i cittadini del nostro comune possiamo farlo?

Innanzitutto, bisogna verificare se lo statuto dell'asd preveda la possibilità di effettuare questi "servizi". in caso contrario va adeguato e registrato nuovamente all'agenzia delle entrate. Dopodiché l'associazione può effettuare questi servizi tenendo però presente che è un'attività commerciale sia se rivolta ai soci/ tesserati che ai non soci, quindi sarà obbligatoria l'emissione della fattura.

Sappiamo che la legge di bilancio 2019 ha esteso anche al mondo sportivo (asd/ssd) l'esenzione dell'imposta di bollo ma quali sono i documenti esenti?

Sono esonerati dall'imposta di bollo :

- le ricevute rilasciate dall'asd;
- le ricevute da essa richieste agli istruttori;
- i verbali presentati alla registrazione;

Ci risulta inoltre che all'Agenzia delle Entrate vengano accettati senza bolli gli atti costitutivi per la registrazione.

Per quanto riguarda l'esonero da bollo per gli estratti conto bancari confermiamo che questa agevolazione già presente per le Onlus venga applicata anche alle asd/ssd . Sicuramente ci sarà da aspettare ancora qualche giorno affinché il sistema bancario si organizzi e aggiorni la modulistica necessaria.

Sono il Presidente di una asd affiliata Fidal, ho dei soci che vorrebbero fare delle erogazioni liberali alle società è possibile ?

Sicuramente è possibile, i soggetti (nel nostro caso i soci) che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di asd possono detrarre dalle imposte una somma pari al 19% dell'erogazione effettuata. La detrazione è comunque calcolata su un importo complessivo non superiore ad euro 1500 per ogni periodo d'imposta e pertanto l'importo massimo del beneficio fiscale ammonta a 285 euro. Inoltre per avere diritto alla detrazione è necessario che il versamento sia eseguito tramite strumenti di pagamento tracciabili (banca o c/c postale)con esplicita indicazione della causale del versamento e dei dati del beneficiario. Si consiglia essendo i soci della stessa società beneficiaria dell'erogazione di far approvare l'erogazione liberale dal consiglio direttivo.

Siamo un asd affiliata Fidal e iscritta al Registro Coni che non svolge attività commerciale e che percepisce esclusivamente quote sociali e contributi associativi per prestazioni fornite ai soci. Vorremmo sapere se siamo considerati esenti dall'invio del modello EAS.

Le asd iscritte al Registro Coni sono esonerate dall'invio del modello EAS se non svolgono attività commerciale. Purtroppo, la circolare 45/ E dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che sono tenute alla trasmissione del mod. EAS tutte le asd anche se iscritte al Registro Coni che a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

In pratica una asd iscritta al Registro Coni non deve inviare il mod. EAS se percepisce solo quote dai soci che voglio aderire al sodalizio o contribuire alle spese generali dell'associazione stessa.

Se invece l'asd percepisce corrispettivi specifici per corsi di atletica leggera è obbligata all'invio del modello EAS al fine di beneficiare delle agevolazioni previste (corrispettivi specifici defiscalizzati).

Siamo una asd affiliata alla Fidal e iscritta al registro Coni. La camera di commercio della nostra città ci ha richiesto il versamento del diritto annuale 2018. Volevamo sapere se siamo tenuti a questo versamento essendo una no profit.

Vi confermo che l'importo annuale di 18 euro relativo all'iscrizione al REA è dovuto anche alle associazioni sportive dilettantistiche con partita iva.

Siamo un asd affiliata Fidal, una domanda, come ci dobbiamo regolare in quanto organizzatori di gare per poter dare ai vincitori premi gara in denaro?

Basta una semplice ricevuta o possiamo considerare tali premi come compenso?

L'art 67 lett. M del TUIR fa riferimento all' "indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto."

Quindi i premi corrisposti a sportivi dilettanti rientrano a pieno titolo nella disciplina dei cd. "compensi sportivi" che fino ad euro 10.000 non sono soggetti a ritenuta (previa autocertificazione del percipiente che non ha superato tale limite). Devono tuttavia essere ricompresi nella Certificazione Unica dei compensi che il sodalizio sportivo deve trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate oltre che consegnare al soggetto a cui ha erogato tali somme.

Siamo una asd che ha ricevuto una donazione di 1500 euro da una Fondazione. Quali adempimenti dobbiamo seguire?

Nel vostro caso si tratta di una erogazione liberale che non è soggetta ne a Ires ne a Iva perché le erogazioni non sono considerate di natura commerciale.

L'importo sarà quindi inserito in bilancio come provento non soggetto a tassazione. L'unico adempimento richiesto è quello della tracciabilità del pagamento (bonifico, assegno non trasferibile, transazione attraverso carta di credito).

N.B

Importante si parla di erogazione liberale quando la somma viene erogata senza nessuna controprestazione in cambio.

In previsione della prossima assemblea annuale che eleggerà il nuovo Presidente e il nuovo consiglio direttivo vorremmo sapere se i candidati a queste cariche debbano necessariamente essere soci .

Premesso che i requisiti di candidabilità/eleggibilità devono essere espressamente specificati nello statuto dell'associazione nel rispetto delle disposizioni normative di settore (art. 90 legge 289/2002 e art 148 T.U.I.R), possiamo affermare che sia il Presidente sia i componenti del consiglio direttivo, devono essere scelti nell'ambito della compagine sociale essendo, appunto organi dell'Ente. Infatti la necessità che le cariche di Presidente e Consigliere siano riservate ai soci si evince dall'analisi dello status di socio e delle caratteristiche del medesimo. Il socio diversamente dal tesserato è legato all'associazione (a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso) e interessato a farne parte condividendone gli ideali e le finalità. In virtù di tale considerazioni qualora i soggetti interessati a candidarsi non siano attualmente soci dovranno presentare domanda di ammissione all'associazione, accertandosi che il consiglio direttivo riesca a deliberare sulla loro richiesta prima della presentazione delle candidature.

Siamo una asd iscritta alla Fidal e al Registro Coni, gestiamo un campo di atletica con un bar all'interno. Durante le manifestazioni viene offerta a tutti i partecipanti la possibilità di pranzare essendo il bar dotato di cucina. Vorremmo cortesemente sapere come devono essere considerati gli incassi del bar e se per le persone all'interno del bar che prestano servizio saltuariamente, è possibile utilizzare i voucher Inps.

Possiamo affermare che somministrare alimenti e bevande agli atleti che gareggiano durante le manifestazioni, rientra sicuramente tra le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali quindi gestibile in regime forfettario della 398/91. Per quanto riguarda invece l'inquadramento delle collaborazioni al bar ,trattandosi di attività commerciale non è applicabile la disciplina dei compensi sportivi (L342/200). Si rientra quindi nel Regime ordinario applicabile a tutte le imprese compresa anche la disciplina dei voucher.

Sono il Presidente di una asd iscritta alla Fidal e ad un EPS e ho provveduto a distinguere i partecipanti in:

SOCI (iscritti al libro soci con diritto di voto in assemblea)

TESSERATI (non iscritti al libro soci sono tutti atleti con tessera Fidal e/o Eps)

CLIENTI (sono tutte le persone non tesserate che partecipano ai nostri corsi)

E' corretta la nostra suddivisione? inoltre possiamo inserire una quarta categoria di tesserati che vogliono tesserarsi solo all'associazione senza nessuna tessera federale o dell'Eps?

Cerchiamo di fare un riepilogo di quanto scritto sopra.

Con il termine SOCIO si identificano coloro che hanno un rapporto associativo con il sodalizio condividendone le finalità; il rapporto è tempo indeterminato ed è lo statuto che determina i casi di ammissione e esclusione.

Il socio ha diritto di voto nell'assemblea (es. approvazione del bilancio annuale);

Con il termine TESSERATO si identificano solo coloro che aderiscono alla Federazione e/o all'EPS alla quale l'asd è affiliata; il tesserato ha un rapporto (in genere va rinnovato di anno in anno) con l'organismo affiliante tramite l'associazione sportiva e può partecipare a tutte le competizioni organizzate dalla Federazione o Ente.

Con il termine CLIENTE sono tutte le persone non tesserate e non soci che partecipano alle attività dell'asd (l'elenco non è obbligatorio ma facoltativo

e gli introiti devono essere fatturati e inseriti nell'attività commerciale dell'asd)

Infine per quanto riguarda la quarta categoria, di considerare tesserati solo le persone iscritte all'asd la risposta deve considerarsi negativa. Infatti non esiste una figura giuridica di tesserato all'asd ma la persona deve essere obbligatoriamente tesserata all'EPS e/o Federazione a meno che non chieda di essere ammesso come socio

Vorremmo sapere se le asd sono esonerate dall'imposto di bollo.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 361 del 30/08/2019, alla richiesta di interpello di una società sportiva dilettantistica conferma quanto già scritto nei mesi scorsi.

La legge di stabilità 145/2018 stabilisce l'esonero per asd e ssd riconosciute dal Coni per:

- marca da bollo di due euro per ricevute di pagamento per un importo non superiore ai 77,47 euro relative a servizi per i propri associati,
- Atti,
- documenti,
- istanze,
- contratti,
- certificazioni,
- dichiarazioni,

estratti di conto corrente

Una ASD può diventare Ente del Terzo Settore? se si l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è incompatibile con l'iscrizione al Registro Coni?

Si, una ASD può diventare Ente del Terzo Settore dal momento che l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche costituisce un'attività di interesse generale secondo il Codice del Terzo Settore.

L'iscrizione al RUNTS non determina la perdita della qualifica di ASD e la cancellazione dal Registro Coni. In pratica le due qualifiche (ASD e APS) e le due iscrizioni (CONI e RUNTS) sono cumulabili.

Come attività didattica dobbiamo considerare anche l'attività agonistica o solo i corsi di avviamento all'atletica riservati alle categorie giovanili? Per quanto riguarda invece il tecnico responsabile è meglio che sia un allenatore specialista o è sufficiente un istruttore?

La Delibera del Coni n.1574 del 18/07/17 cita: con l'attività didattica si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'Organismo sportivo o organizzati dall'associazione se espressamente autorizzati dall'Organismo sportivo affiliante . Quindi possiamo dire che non sono previsti limiti di età, l'importante è che ci sia un attività autorizzata dalla Fidal con un tecnico che insegni atletica.

Per quanto riguarda invece il secondo quesito, il Coni ci richiede di indicare il nominativo del tecnico responsabile, sarà il consiglio direttivo dell'asd che indicherà la figura più idonea per questo ruolo (allenatore specialista o istruttore).

Vorremmo sapere se in seguito allo scioglimento di un'associazione sportiva, il verbale di assemblea straordinaria con cui viene deliberato lo scioglimento debba essere registrato all'Agenzia delle Entrate.

La delibera assembleare in genere conferirà il mandato al Presidente o a un suo delegato di procedere alle comunicazioni necessarie tra le quali ricordiamo:

all'Agenzia delle Entrate

alla Siae (se l'associazione aveva aderito alla L. 398/91)

all'Inps, Inail, Centro dell'impiego (se vi sono dipendenti e/o collaboratori)

al Coni, Federazione e/o Eps (alla quale l'asd è affiliata)

La registrazione del verbale di scioglimento non è un onere previsto per legge però si consiglia di conferire all'atto data certa e definitiva, svolgendo l'assemblea davanti ad un notaio o registrando il verbale di assemblea all'Agenzia delle Entrate.

Vorremmo cortesemente sapere al fine di evitare le numerose riunioni del consiglio direttivo se sia possibile autorizzare il solo Presidente all'accettazione delle domande di nuovi soci che verranno poi ratificate al primo consiglio direttivo utile.

L'ipotesi di demandare al Presidente l'accettazione di nuovi soci non ci sembra corretta. Infatti, la data di ammissione dei nuovi soci (da parte del Presidente) non coinciderà mai con quella in cui si riunisce il consiglio direttivo. In tal caso sorgerà il problema di determinare il giorno in cui l'aspirante socio diventa socio. La determinazione esatta della data è fondamentale per poter determinare l'attribuzione della qualifica di socio, cui sono collegate la decommercializzazione del corrispettivo pagato oltre al diritto di essere convocato all'assemblea. In conclusione, non pare corretta l'ipotesi del lettore dovendosi rispettare la norma statutaria che demanda la competenza al consiglio direttivo.

Sono un dipendente comunale e dopo l'orario di lavoro alleno dei ragazzi per una asd di atletica leggera dove percepisco dei compensi sportivi (L. 342/2000). Vi chiedo se posso continuare a farlo o devo richiedere qualche autorizzazione al mio datore di lavoro?

La collaborazione dei dipendenti pubblici in ambito sportivo è regolata dall'art 23 L.289/02:" i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza . Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art 81 comma 1 lett. m del TUIR. Quindi si deve trattare di veri rapporti di collaborazione sportiva svolti dopo l'orario di lavoro. È importante precisare che il collaboratore può ricevere solo le somme specificate dalla lettera di incarico sottoscritta dall'associazione e dal collaboratore. In conclusione, quando sussistono queste condizioni è sufficiente la comunicazione al datore di lavoro.

Siamo una asd affiliata alla Fidal vorremmo sapere se ci sono limitazioni ad avere parecchi soci minorenni e se sia meglio far associare il genitore o il minore.

Innanzitutto, cerchiamo di evidenziare la differenza tra socio e tesserato.

Il socio è colui che fa domanda al consiglio direttivo per offrire la propria collaborazione all' associazione , conosce lo statuto e approva il rendiconto annuale. Il tesserato invece pratica l'attività sportiva senza per forza partecipare alla vita associativa.

Premesso questo, la presenza di un numero molto elevato di soci minorenni potrebbe non consentire il rispetto del principio di democraticità (art 90 l.289/2002) principio cardine dell' associazionismo sportivo necessario ai fini dell'iscrizione al Registro Coni .

Per rispondere al quesito potremmo ipotizzare varie soluzioni:

- 1) Associare almeno uno dei genitori
- 2) Prevedere nello statuto che il genitore partecipi alle assemblee esercitando il diritto di voto nell'interesse del medesimo
- 3) Associare solo i minori che ne facciano richiesta altrimenti è obbligatorio tesserarli senza farli diventare per forza soci

Quali sono le modalità di erogazione di denaro a favore di una asd?

Le modalità sono essenzialmente due:

1) L'erogazione di un contributo, ovvero una erogazione liberale non riconducibile ad un rapporto di scambio tra asd e azienda. In questo caso l'azienda si potrà detrarre l'erogazione liberale in misura del 19 % fino al limite di 1500 euro.

2) La stipula di un contratto di sponsorizzazione, mediante il quale viene veicolata l'immagine dell'azienda a fronte del pagamento di un corrispettivo: la somma è integralmente deducibile dal reddito di impresa; dovrà essere emessa fattura con iva al 22% che per lo sponsor sarà integralmente detraibile mentre l'asd se in regime forfettario l.398/91 sarà tenuta a versare all'Erario il 50 % dell'iva incassata.

E' vero che tutti i tesserati della nostra asd devono obbligatoriamente risultare fruitori di attività sportiva, formativa e didattica?

Cerchiamo di ripetere dei concetti a voi già noti con un esempio:
Ipotizziamo che l'asd abbia 6 soci componenti del consiglio direttivo e 80 atleti tesserati nelle categorie da esordienti a master.

Esempio:

- Attività sportiva tot. 77 (qualche tesserato si è infortunato e non ha potuto gareggiare e qualcun altro ha lasciato i corsi prima delle gare)
- Attività didattica tot.55 (ipotizziamo che l'attività didattica in questa asd è prevista solo per le categorie esordienti, ragazzi, cadetti)
- Attività formativa tot. 9 (i sei componenti del direttivo hanno partecipato ad un corso per dirigenti, 3 atleti master hanno partecipato ad un corso per tecnici)

Di questi esempi ne potremmo fare centinaia, importante sapere che le attività previste specialmente la didattica e la formativa non sono necessariamente obbligatorie.

Siamo una asd affiliata Fidal abbiamo appena fatto il verbale di assemblea straordinaria per il cambio del presidente quali sono gli step successivi?

Quando si cambia il Presidente gli step da seguire sono:

- a) Effettuare la variazione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate per avere il certificato con il nominativo del nuovo Rappresentante Legale
- b) Inviare il verbale dell'Assemblea dei soci al Comitato Fidal Regionale per la modifica dell'affiliazione (fine carica del Presidente uscente)
- c) Tesseramento del nuovo Presidente nell'affiliazione in corso di validità
- d) Comunicazione al Registro Coni della variazione del Rappresentante Legale tramite invio del certificato dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo registro@coni.it

Per quanto riguarda il pagamento in contanti e la detrazione per le attività sportive è cambiato qualcosa per quest'anno nel 2020?

Diciamo innanzitutto che non è prevista nessuna sanzione per la mancata installazione del POS, mentre incassi e pagamenti inferiori a 1000 euro possono continuare a essere fatti per contanti.

Per quanto riguarda invece la norma sulla detrazione ricordiamo che le spese di iscrizione e/o abbonamento ad attività sportive dilettantistiche per ragazzi di età compresa dai 5 ai 18 anni sono detraibili ai sensi dell'art 15 comma 1 lettera i quinquies del TUIR. Tali spese sostenute per l'attività sportiva del minore danno una detrazione dal reddito per il 19% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 210 euro. Se il genitore dovesse pagare in contanti perderebbe quindi questa agevolazione.

Il requisito per ottenere la detrazione è pertanto il seguente:

1. pagare con mezzo tracciabile (banca poste...) obbligatoriamente dal 1° gennaio 2020
2. farsi rilasciare dall'asd che deve essere iscritta al Registro Coni una ricevuta di pagamento con i requisiti minimi descritti dalla legge

Posso affittare dei locali di mia proprietà all'associazione di cui sono il presidente per far svolgere attività motoria di base ai tesserati dell'asd?

La risposta è da considerarsi positiva. Infatti la Risoluzione 9/2007 dell'Agenzia delle Entrate recita: La configurabilità del canone di locazione percepito dai soci fondatori dell'asd come forma indiretta di distribuzione di utili si realizza laddove il canone praticato sia superiore a quello di mercato determinato ai sensi dell'art 9 del TUIR. In conclusione, se il canone è di mercato non esiste nessun problema.

Ricordiamo inoltre che per la tracciabilità dei pagamenti il limite è fissato a 1000 euro però vista la particolarità dell'operazione si consiglia di tracciarne il pagamento anche sotto la soglia prevista.

Siamo una asd con solo codice fiscale, siamo obbligati a conservare le fatture elettroniche ricevute ?

Non avendo partita iva non è necessario nessun adempimento particolare in ordine alle fatture ricevute. Vale ovviamente la regola generale che tutte le uscite devono essere giustificate da una documentazione idonea e congrua, quindi la copia di cortesia cartacea della fattura elettronica dovrà essere conservata come ogni altro documento giustificativo delle spese sostenute.

Siamo una asd della provincia di Roma affiliata alla Fidal, oltre a fare attività presso il campo di atletica gestiamo una palestra per i nostri tesserati. Ci hanno detto che dobbiamo presentare una SCIA come palestra entro 30 giorni dall'inizio attività, mi può dire se è corretto considerando che la nostra ASD si rivolge solo ai propri tesserati?

Il Testo Unico in materia di sport del Consiglio regionale del Lazio all'art 34 cita: L'apertura e la gestione di impianti e di palestre per l'esercizio di attività motorie e sportive sono subordinate alla preventiva comunicazione rivolta al comune territorialmente competente .Si ritiene quindi corretta la richiesta del Comune, quindi l'asd in oggetto dovrà presentare la SCIA presso lo sportello SUAP competente anche se svolge esclusivamente attività istituzionale verso i propri tesserati.

Sono il Presidente di una asd dove svolgo anche il ruolo di tecnico. Vorrei sapere se posso percepire rimborsi spesa legge 342/2000? se si deve essere previsto dallo statuto o basta una delibera del consiglio direttivo?

La risposta è senz'altro affermativa, si possono percepire compensi come tecnico anche se si ha una carica dirigenziale all'interno dell'asd. Si consiglia per evitare eventuali contestazioni di distribuzione indiretta degli utili, di far approvare dal consiglio direttivo una delibera dove è espressamente specificato che la liquidazione del compenso non è legato alla carica di Presidente ma esclusivamente per l'attività di tecnico. Ricordiamo inoltre la Risoluzione Agenzia delle Entrate 9E DEL 25/01/2007 dove si evince che i compensi erogati all'istruttore/Presidente non possono essere superiori a quelli percepiti da altri istruttori . Per concludere nello statuto può essere prevista l'erogazione agli amministratori per l'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e non in virtù della carica ricoperta, oltre al riconoscimento di eventuali rimborsi a piè di lista.

Sono il Presidente di una ASD affiliata FIDAL, alcuni componenti del direttivo sostengono che all'interno dell'associazione i soci devono essere in numero maggiore dei tesserati, è vero?

Ribadiamo un concetto già espresso più volte:

I soci sono i componenti del direttivo e qualsiasi persona che venuta a contatto con l'ASD chiede di farne parte per dare il proprio apporto.

I soci approvano ogni anno il rendiconto dell'associazione.

I tesserati, invece, partecipano esclusivamente all'attività sportiva dell 'ASD e non hanno diritto di voto.

Il socio che vuole fare anche attività sportiva si tesserava, mentre il tesserato che vuole dare il proprio contributo all'ASD fa richiesta al direttivo per diventare socio.

Per concludere non esiste nessun rapporto numerico tra soci e tesserati ma dipende dalla vita associativa di ogni singola ASD.

Le proroghe previste nel decreto Cura Italia per posticipare la presentazione del bilancio riguardano anche le ASD?

Si può eventualmente svolgere l'Assemblea in videoconferenza?

Nel decreto Cura Italia è previsto di poter approvare il bilancio entro il 31 ottobre di quest'anno solo per le ONLUS, APS e ODV iscritte ai rispettivi registri.

Si, nel decreto è previsto che si può svolgere l'Assemblea in videoconferenza anche se ciò non è previsto dallo statuto. L'importante è che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità che consentano di identificare con certezza tutti i partecipanti.

Dato che questa modalità per le ASD che hanno un numero notevole di soci è impraticabile consigliamo di:

- 1) predisporre il rendiconto Economico Finanziario
- 2) convocare il Consiglio Direttivo che essendo un numero di lunga inferiore all'Assemblea dei soci è più facile da gestire in videoconferenza
- 3) redigere un verbale che attesti l'impossibilità di tenere l'Assemblea per le misure adottate sino ad oggi
- 4) individuare una data utile per l'Assemblea che delibererà sia sull'approvazione del rendiconto 2019 che sul preventivo 2021.

Nb Risposta valida fino al 31/07/2023

L'ASD di cui sono il rappresentante legale nel 2019 ha dato 11.000 euro di compenso al proprio tecnico e 6.000 euro al segretario.

Per entrambi devo presentare la certificazione unica?

Le Associazioni che corrispondono compensi di collaborazione sportiva e/o amministrativa gestionale ex art. 67 comma 1 lettera m del TUIR, hanno l'obbligo di rilasciare ai percipienti la certificazione unica anche nel caso in cui gli importi rientrino nel limite di esenzione di 10.000 euro.

La ASD in questione, quindi, dovrà presentare la certificazione unica sia per il tecnico che per il segretario.

Si ricorda inoltre che sono esenti da imposta e quindi non vanno dichiarati i rimborsi spese documentati relativi al vitto, alloggio e viaggio sostenuti in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Nb Risposta valida fino al 01/07/2023

Visto il periodo estremamente delicato, come associazione iscritta al registro coni, per l'anno in corso stiamo promuovendo per i nostri tesserati dei corsi on line di attività motoria da svolgere in casa. Lo possiamo fare? Possiamo rivolgere i corsi anche ai non tesserati? In ultimo come vanno considerate le entrate dei corsi?

La vostra associazione può sicuramente fare dei corsi on line. Il consiglio è di farli deliberare preventivamente dal consiglio direttivo e prevedere che siano rivolti ai tesserati e ai non tesserati.

Le quote del corso versate dal tesserato saranno considerate attività istituzionale mentre quelle versate dal non tesserato dovranno essere considerate attività commerciale con il relativo versamento dell'iva incassata (50% se si optato per il regime forfettario).

Vorrei costituire una associazione ed affiliarmi alla Federazione.

Ho un dubbio con il tesseramento: ho anche l'assicurazione per morte e invalidità permanente?

In ogni caso volendo posso fare una copertura assicurativa integrativa?

Il Decreto del 16 aprile 2008 ha introdotto l'obbligo assicurativo di coloro che tesserati a una Federazione o a un Ente di Promozione praticano un'attività sportiva amatoriale dilettantistica, sia essa anche agonistica o ludica. I soggetti obbligati a stipulare l'assicurazione sono le Federazioni o Enti e l'obbligo assicurativo si intende assolto con il rilascio della tessera. La copertura assicurativa deve avere dei massimali non inferiori a 80.000 euro, sia per morte che invalidità permanente.

Per rispondere al secondo quesito nulla osta all'associazione di integrare la polizza obbligatoria con una polizza integrativa, in questo caso essendo un costo ulteriore per l'asd, consigliamo che questa spesa sia preventivamente deliberata dal consiglio direttivo.

Prima della sospensione delle gare da parte della Fidal, la mia società aveva aiutato nell'organizzazione di una gara di cross a livello scolastico (gestione gara campionati studenteschi di corsa campestre fase regionale). Per questo supporto, il provveditorato ci aveva riconosciuto un importo di 480 euro + IVA.

Volevamo chiederle un chiarimento relativamente al versamento dell'IVA. Noi come ASD, abbiamo optato per il regime forfettario delle L.398/91, pertanto volevamo capire se possiamo usufruire della deducibilità del 50% anche su questa tipologia di contributo oppure se tale deducibilità del 50% non si applica in questo caso.

L'attività di organizzazione gare rientra nell' oggetto sociale dell'associazione come attività prettamente istituzionale. Nel vostro caso, quindi, è corretto usufruire del regime forfettario versando all' Erario il 50% dell'iva incassata.

Le quote versate dai tesserati per i corsi sono fiscalmente rilevanti?

Visto il periodo stiamo organizzando dei corsi di atletica online, anche in questo caso sono esenti IVA?

E' prevista l'esenzione fiscale per l'attività sportiva ed istituzionale svolta a favore dei tesserati (art 148 TUIR).

Per le associazioni non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e sono affiliate alla stessa Federazione o Eps.

Per concludere, se il corso online è rivolto solo a tesserati Fidal anche di altre associazioni le quote del corso sono fiscalmente irrilevanti, se invece il corso online è aperto anche a tesserati di altre federazioni, le quote saranno considerate attività commerciale.

Siamo una ASD che per autofinanziarsi vorrebbe vendere i propri gadget tramite un sito di e-commerce.

Che disposizioni e obblighi ci sono in materia di vendita online per una ASD con partita iva regolarmente

iscritta al Registro Coni?

Innanzitutto, occorre verificare se nel proprio statuto è prevista la vendita online, in caso contrario si dovrà effettuare una modifica statutaria dopodiché:

1) presentare una SCIA (dichiarazione inizio attività) allo sportello unico attività produttive.

2) presentare la comunicazione unica al REA (repertorio economico amministrativo) dell'avvenuto avvio dell'attività di e-commerce.

È importante segnalare che l'ASD nel proprio sito internet dovrà indicare sia la partita iva che il numero REA nel caso il cliente volesse esercitare i propri diritti (recesso, sostituzione dei beni...)

Sono il segretario amministrativo di una ASD e sto chiudendo il rendiconto 2019.

Un componente del consiglio direttivo mi ha consegnato ricevute di spese d'albergo e ristoranti e vuole essere rimborsato. Come mi devo comportare?

Le spese a piè di lista devono essere rimborsate e inserite nel rendiconto se:

- 1) Inerenti all'attività istituzionale dell'associazione;
- 2) Autorizzate preventivamente dal consiglio direttivo;
- 3) Congrue (per stabilire se una spesa è più o meno congrua si consiglia di redigere un regolamento di Travel policy dove sono inseriti dei tetti di spesa per le spese di viaggio vitto e alloggio. A titolo di esempio: l'albergo non può essere extra lusso ma di due o tre stelle e il pranzo o la cena possono essere rimborsati indicativamente per 25/30 euro)

Siamo una ASD e vorremmo accedere al mutuo liquidità del credito sportivo, quali sono le caratteristiche?

L'Istituto per il credito sportivo ha previsto, in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro CONI o alla Sezione parallela CIP da almeno un anno, la concessione di finanziamenti destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate all'emergenza COVID-19, con le seguenti caratteristiche:

- * **importo:** da un minimo di 3.000 Euro a un massimo di 25.000 Euro, nella misura massima consentita del 25% del fatturato dell'ultimo bilancio o delle entrate dell'ultimo rendiconto (in entrambe i casi almeno 2018), regolarmente approvati dalla società o dall'associazione;
- * **durata:** 6 anni, dei quali 2 di preammortamento e 4 di ammortamento;
- * **pagamento prima rata:** dopo i 2 anni di preammortamento;
- * **tasso d'interesse:** totale abbattimento degli interessi per l'intera durata del finanziamento da parte del Fondo Contributi Interessi - Comparto Liquidità;
- * **garanzia:** 100 % del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia.

Nei prossimi giorni, quindi, le Ssd e le Asd potranno accedere alla richiesta di finanziamento direttamente dalla home page dell'Istituto per il credito sportivo nella sezione dedicata alle misure di sostegno collegate all'emergenza epidemiologica Covid-19, compilando il modulo online.

Tra i documenti che dovrete allegare, è prevista una lettera di attestazione da parte della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento che la Ssd o Asd è affiliata da almeno 1 anno ed è in regola con i pagamenti degli impegni associativi.

L' Istituto per il credito sportivo ha messo a disposizione (attivo da giovedì) il numero verde 800 608 398 e la mail **infoemergenzacovid19@creditosportivo.it**

***Nella nostra associazione abbiamo soci e tesserati.
È consigliabile avere sia il libro soci che l'elenco tesserati?***

Si è opportuno che l'associazione istituisca un libro/elenco ove rilevare gli associati (precisando la data di ammissione, dati anagrafici, l'importo della quota annuale e l'eventuale recesso) nonché un elenco dei tesserati sportivi tenendo conto che, in caso di pluriaffiliazioni ci saranno più elenchi di tesserati (uno per ogni FSN o EPS di affiliazione).

Concludiamo ricordando che sono considerate decommercializzate sia le somme versate dal socio (quota associativa annuale) che dal tesserato (iscrizione, quota di frequenza).

Siamo una ASD e la nostra assemblea dei soci, svolta tramite una piattaforma online, ha approvato nei giorni scorsi il bilancio del 2019.

Un socio ci ha fatto notare che le entrate commerciali erano di molto superiori alle entrate istituzionali e per questo l'associazione non era in regola a livello fiscale.

Mi sa dire se ciò è corretto o no?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ordinanza n.8182 del 27 aprile 2020, ha stabilito che una ASD non perde la qualifica di Ente non commerciale a seguito di svolgimento di attività di natura commerciale anche quando quest'ultima sia quantitativamente prevalente rispetto alle entrate derivanti dall'attività istituzionale.

Lo svolgimento dell'attività commerciale da parte dei sodalizi sportivi è quindi incentivato dal Legislatore con l'obiettivo di rafforzare la struttura economica e patrimoniale delle associazioni.

Per concludere gli unici vincoli per fruire di queste agevolazioni ed essere considerati Ente non commerciale sono:

- Assenza dello scopo di lucro;
- Obbligo di reinvestimento nell'attività sportiva degli eventuali avanzi di gestione;
- Effettività della vita associativa;
- Iscrizione al Registro Coni.(ora RAS)

Buongiorno, come associazione gestiamo un impianto di atletica leggera.

Che responsabilità abbiamo verso coloro che accedono all'impianto (atleti, soci, tecnici)?

Vige la responsabilità del gestore dell'impianto secondo i principi generali di cui agli art. 2043 e 2051 del codice civile.

Tali articoli impongono di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito dell'attività di riferimento dell'associazione sportiva.

Che differenza c'è tra medico Competente e il medico Sociale ?

Il medico Competente è una figura prevista dalla disciplina della sicurezza sui luoghi del lavoro, collabora con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria ove necessaria.

La figura del medico Competente è esclusa qualora l'ASD si avvalga esclusivamente di soggetti volontari, di collaboratori sportivi e amministrativo-gestionali.

Il medico Sociale, invece, è il responsabile sanitario in ambito sportivo, inserito in un apposito elenco presso la Federazione sportiva di riferimento.

Devo presentare il rendiconto della mia associazione per accedere al mutuo del credito sportivo, nel documento devo considerare sia le entrate istituzionali che quelle commerciali?

Si, il documento da presentare è il rendiconto 2019 oppure del 2018, se quest'anno ancora non si è svolta l'assemblea dei soci per l'approvazione.

Il bilancio è composto sia dalle entrate istituzionali che non sono tassabili, sia dalle entrate commerciali che sono soggette a tassazione.

Entrambe queste entrate compongono il bilancio dell'associazione.

Siamo una ASD con solo codice fiscale e come tante altre realtà, purtroppo, stiamo pensando alla chiusura dell'associazione.

Abbiamo delle attrezzature sportive che fanno parte del patrimonio dell'associazione.

Siamo obbligati a donarle ad altre associazioni o possiamo venderle prima della chiusura per poter estinguere dei debiti pendenti dell'associazione?

L'art.148 comma VIII del Tuir stabilisce che allo scioglimento il patrimonio residuo della ASD dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Si tratta, quindi, di patrimonio residuo ciò che appunto rimane dopo aver pagato i debiti.

L'associazione potrà, quindi, vendere le attrezzature sportive e con il ricavato pagare i debiti o accordarsi per dare i beni ai creditori invece di pagare con danaro.

Sono un atleta già tesserato con una società per la stagione in corso.

A causa di contrasti interni vorrei passare ad altra società, posso farlo subito o devo aspettare l'inizio della nuova stagione agonistica?

Non è consentito effettuare due tesseramenti nella stessa stagione agonistica secondo quanto stabilito dal Regolamento Organico art. 16 consultabile dal sito www.fidal.it sezione "La Federazione/Carte Federali" o direttamente dal seguente link:

<http://www.fidal.it/upload/files/2020/Reg.%20Organico%20FIDAL.pdf>

Sono il Presidente di un'associazione affiliata Fidal volevo chiedere gentilmente le seguenti delucidazioni:

A) La nostra ASD è formata solo dai soci che sono nel consiglio direttivo; inizialmente erano 10, ora ridotti a 6; gli altri sono tesserati ma non soci; è possibile che il consiglio direttivo coincida con l'assemblea dei soci?

B) È possibile aprire un conto per gestire le entrate/uscite societarie a nome del Presidente se ciò viene verbalizzato dal direttivo? (Ovviamente il conto sarebbe usato solo per l'Associazione).

Per quanto riguarda il primo quesito può succedere che per un periodo di tempo limitato il consiglio direttivo abbia le stesse persone che partecipano all'assemblea dei soci. Da sottolineare però che se durante l'anno, un tesserato fa domanda per diventare socio oppure chiede di essere ammesso nel consiglio direttivo gli deve essere garantita l'opportunità di presentarsi.

Per quanta riguarda il secondo quesito invece il conto corrente deve essere intestato all'associazione e il direttivo può deliberare chi deve operare sul conto corrente oltre al Presidente. Il conto dell'associazione non può essere intestato direttamente al Presidente

Buongiorno alcune banche sostengono che l'esenzione dell'imposta di bollo per le asd approvata dalla Legge di bilancio del 2019 non sarebbe valido per gli anni successivi. E' vero?

La Legge di bilancio 2019 (n.145 del 2018) ha esteso anche ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, l'esenzione dell'imposta di bollo per Atti, Documenti, Istanze, Contratti, Estratti, Certificazioni, Dichiarazioni...

Un siffatto intervento non può in alcun modo essere inteso come provvisorio e valevole solo per il 2019.

A ciò si aggiunga che l'Agenzia delle Entrate ha espressamente riconosciuto che gli estratti di conto corrente possono fruire dell'esenzione dall'imposta di bollo in forza della norma contenuta nella Legge di Bilancio 2019.

Buongiorno la mia Asd fa la fatturazione elettronica e provvede ai versamenti trimestrali dell'iva. Abbiamo l'obbligo di tenere aggiornato anche il registro Iva per associazioni DPR 544/99 ?

Dobbiamo distinguere in ambito iva quattro fasi : la fatturazione, la registrazione, la liquidazione e la dichiarazione. L'aver optato per la fatturazione elettronica non elimina le fasi successive . Per le Asd che hanno optato per il regime forfettario (L.398/91) rimane quindi l'obbligo di compilare il registro IVA minori (DM 11/02/1997) annotando i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Con l'occasione ricordiamo che il regime forfettario prevede l'esonero della trasmissione delle liquidazioni periodiche iva e della dichiarazione Iva.

Buongiorno, in una associazione esiste un rapporto numerico da rispettare tra il numero dei soci e dei tesserati?

Non esiste una percentuale tra soci e tesserati l'importante che venga rispettato il principio di democraticità così come stabilito dalla legge 289/2002.

Ricordiamo che i soci sono prima di tutto i fondatori dell'associazione. Conoscono lo statuto, approvano il bilancio e danno il loro apporto per mandare avanti l'associazione. Il consiglio direttivo dell'associazione può accettare richieste di altre persone che vogliono diventare soci es. genitore di un atleta o lo stesso tesserato che oltre a gareggiare vuole dare una mano all'associazione.)

Il tesserato invece è colui che si iscrive per potersi allenare e gareggiare per la sua disciplina sportiva.

Concludiamo dicendo che il numero dei soci e tesserati può variare da associazione ad associazione l'importante che il socio abbia fatto richiesta per esserlo e il suo apporto all'associazione risulti dai verbali del consiglio direttivo.

Buongiorno è possibile trasformare e/o modificare lo statuto di una SRL perché diventi una SSD?(società sportiva dilettantistica). Eventualmente questa modifica comporta un nuovo soggetto giuridico quindi una partita iva diversa ?

Nel caso la SRL sia concessionaria di un impianto sportivo questa modifica può comportare problemi alla continuazione della concessione stessa?

La trasformazione o modifica dello statuto da SRL a SSD è sicuramente ammessa ed è giusto parlare di modifica dello statuto e non di trasformazione. Per quanto riguarda invece il soggetto giuridico questo non cambia in quanto la SSD è una SRL a tutti gli effetti per cui non vi è alcuna modifica civilistica . Non vi è altresì alcuna variazione in termini di partita iva e ne viene modificato il diritto alla continuazione della concessione salvo che non vi siano vincoli particolari nella concessione stessa.

Buongiorno la nostra asd ha circa 70 soci di cui il 40% maggiorenni e il 60% resto minorenni . Finora abbiamo sempre associato tutti (i minorenni tramite la richiesta dei genitori) ma ci rendiamo conto che è difficile organizzare l'assemblea per 70 soci di cui la maggior parte minorenni e per questo vorremmo fare soci solo i maggiorenni, mentre tutti i minorenni sarebbero solo tesserati .

Quale è la procedura più corretta per scindere la figura del socio e tesserato tenendo presente che lo statuto della nostra asd prevede la decadenza per i soci per dimissioni, morosità o morte?

Ribadiamo innanzitutto dei concetti che sono stati già precedentemente discussi. Il socio è colui che fa domanda per dare il suo apporto all'associazione, approva il bilancio e conosce lo statuto. Il tesserato invece pratica l'attività sportiva e gareggia per la sua associazione. Premesso questo non è la società che decide chi far diventare socio o no (a prescindere se si parla di maggiorenni o minorenni), ma ci deve essere una espressa volontà della persona che fa richiesta al consiglio direttivo per diventare socio. Nel caso specifico la strada più semplice sono le dimissioni oppure si può valutare una eventuale morosità sul versamento della quota associativa, ad esempio si attende che scada la quota e se l'associato non la rinnova, decade immediatamente. Importante sottolineare che se un socio si comporta correttamente e versa la quota dovuta non può essere escluso contro il suo volere. Concludiamo dicendo che non è obbligatorio associare tutti i tesserati ma conviene distinguere la figura dei soci che realmente danno una mano all'associazione con la figura dei tesserati che praticano la disciplina sportiva della Federazione con la quale l'associazione è affiliata.

Siamo una società affiliata FIDAL con tutte le categorie, vorremmo sapere se per attività didattica si intende solo quella riferita alle categorie giovanili.

La delibera del Consiglio Nazionale Coni relativa al riconoscimento dell'attività didattica parla di corsi promossi o riconosciuti dall'organismo affiliante, nel nostro caso FIDAL, senza far nessun riferimento all'età del tesserato.

Ricordo, infine, che l'associazione che vuole aver riconosciuta la sua attività all'interno del Registro Coni deve inserirla nei Servizi Online Fidal. Dopo la verifica da parte del proprio comitato regionale i dati vengono inviati al Registro.

Buongiorno, siamo una società che ha sempre avuto tutti i tesserati soci con una quota annuale da versare di 100 euro. Quest'anno per una migliore organizzazione vogliamo suddividere in SOCI, TESSERATI e SOCI/TESSERATI.

Possiamo deliberare una quota uguale per tutti? Inoltre la delibera deve essere del consiglio direttivo o dell'assemblea dei soci ?

E' utile ricordare che il socio collabora volontariamente per l'associazione dando il suo apporto in termini di esperienza e tempo. La quota sociale è stabilita dal consiglio direttivo ma bisogna differenziare quanto versa il socio per far parte della società e quanto versa il tesserato per partecipare ai corsi. Inoltre sarebbe meglio differenziare anche la quota tra tesserati (per esempio un corso rivolto alla categoria esordienti è sicuramente differente da un corso rivolto alla categoria cadetti o allievi). Concludendo il consiglio direttivo nella propria autonomia decisionale può stabilire se uniformare le quote o differenziarle l'importante che ogni decisione presa sia ampiamente motivata e risulti nel verbale approvato dallo stesso consiglio.

***Una ASD può diventare Ente del Terzo Settore?
Diventando APS (associazione di promozione sociale) si
perderebbe l'iscrizione nel Registro Coni e la qualifica di
ASD?***

Si una ASD può diventare Ente del Terzo Settore dal momento che l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche costituisce un'attività di interesse generale secondo il Codice del Terzo Settore . Le ASD inoltre sono già enti democratici e senza scopo di lucro ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento sportivo. Una ASD pertanto potrebbe diventare ente del terzo settore iscrivendosi nel RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore). Inoltre, una ASD iscritta nel Registro Coni può iscriversi al RUNTS senza che ciò determini la perdita della qualifica di ASD. Concludendo le due qualifiche ASD e APS e le due iscrizioni (CONI **ora RAS** e RUNTS) sono cumulabili.

Siamo una società di recente costituzione e l'ufficio delle Entrate ci ha richiesto il pagamento dell'imposta d bollo è corretto? le asd non sono esenti?

La legge di bilancio 2019 ha esteso anche ad associazioni e società sportive riconosciute dal Coni l'esenzione dell'imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti, dichiarazioni, esenzione che era già prevista per le Onlus. Ora sotto un profilo prettamente formale l'Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere la marco da bollo per la registrazione dell'atto costitutivo e statuto appellandosi al fatto del non ancora avvenuto Riconoscimento Coni (Riconoscimento non possibile finché gli atti non sono stati registrati) in pratica la classica situazione dove il cane si morde la coda.....

In attesa di una interpretazione autentica o una presa di posizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, Vi consigliamo di inserire nello Statuto la dicitura “ per il presente atto si richiede l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall'art 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.”

Buongiorno stiamo controllando il nostro statuto redatto venti anni fa e ci siamo accorti che nell'art 3 c'è scritto che tutti i soci hanno uguali diritti e doveri mentre nell'articolo successivo che i soci fondatori hanno un 51% dei voti, è corretto secondo voi ?

Sicuramente l'art 3 è corretto perché esprime il principio di democraticità sancito dalla legge dove ogni socio ha un voto. L'art successivo così come formulato è illegittimo perché i soci fondatori non possono detenere sempre la maggioranza per il fatto che hanno fondato l'associazione. Il consiglio è di apportare delle modifiche statutarie durante l'assemblea straordinaria dove stabilite che tutti i soci hanno diritto a un voto sia se essi siano soci fondatori o ordinari.

Siamo una asd, vorremmo sapere se il certificato medico non agonistico comprende o meno l'elettrocardiogramma a riposo.

Buongiorno, la certificazione medica per la pratica sportiva non agonistica era regolata dal Decreto del Ministero della Sanità del 28/02/83 abrogato successivamente dal Decreto Ministeriale del 24/04/2013.

Questo decreto prevede per il certificato medico non agonistico l'elettrocardiogramma (ECG) a riposo.

Siamo una società affiliata Fidal senza Partita Iva e organizziamo corsi di avviamento all'atletica leggera per tesserati, anche se ogni tanto tra i ragazzi abbiamo anche dei non tesserati. In questo caso come ci dobbiamo comportare a livello fiscale?

Premettiamo che una asd che ha il codice fiscale può svolgere solo attività istituzionale verso i soci o tesserati e che, secondo l'amministrazione finanziaria, l'abitudine può anche sussistere allorché rare prestazioni annuali siano ripetute nel corso di anni successivi, tenuto conto anche della consistenza economica delle stesse.

In questo caso si ritiene che il corso di atletica svolto verso terzi, seppur occasionale, è da considerarsi attività commerciale. Si consiglia quindi di richiedere partita IVA e comunicare all'ufficio territoriale SIAE l'opzione per l'applicazione della legge 398/91.

L'associazione, quindi, per i non tesserati dovrà emettere una ricevuta il cui totale sarà comprensivo di IVA imposta che ai fini del versamento all'erario (50%) sarà da calcolare tramite procedura di scorporo.

Buongiorno per portare gli atleti alle gare la nostra asd utilizza un pulmino intestato al Presidente che lo ha messo a disposizione dell'associazione. Come associazione vorremmo farci carico delle spese (gomme, manutenzione, assicurazione, bollo...) è possibile farlo? Se sì in quale forma?

Si è possibile tramite un contratto di comodato tra il Presidente e l'associazione dove il comodante consegna una cosa al comodatario perché se ne serva per un certo tempo e per un uso determinato. Come indicato nel Codice civile il comodatario (nel nostro caso l'associazione) non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi del pulmino quindi le spese ordinarie sostenute per l'utilizzo del mezzo saranno a carico del comodatario mentre quelle straordinarie rimangano a carico del proprietario. In base all'utilizzo del pulmino il consiglio direttivo potrà stabilire se delle spese straordinarie (usura gomme, assicurazione...) saranno a carico dell'associazione che ne supporterà le spese.

Buongiorno per la nostra sede sociale è prevista una riduzione del 10% sulle fatture di energia elettrica ?

La risposta purtroppo è negativa. La tabella (rif art 16 del d.p.r 633/72) che dispone l'applicazione di un aliquota ridotta, esclude tra i soggetti beneficiari le associazioni sportive .Altro discorso è da farsi per le accise sul consumo per il gas metano, infatti in questo caso il mondo sportivo può godere dell'applicazione di un imposta ridotta (accisa per uso industriale) rispetto a quella ordinaria(aliquota per uso civile).

Una asd può redigere un contratto di collaborazione sportiva inserendo una clausola relativa alla rinnovabilità automatica del contratto a fine anno, al fine di garantire al tecnico la continuità del rapporto con l'associazione?

Per l'asd è possibile inquadrare il rapporto con il tecnico riconoscendone compensi, rimborsi forfettari, premi e indennità di trasferta secondo il regime dei redditi diversi, sempre che la prestazione sia resa nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica a favore di asd/ssd iscritta al Registro Coni. Detto ciò salvo eventuali specifiche indicazioni dei regolamenti delle singole Federazioni o Eps non ci sono limitazioni o divieti sulla durata dell'incarico che può essere stagionale, annuale, tacitamente rinnovabile o anche pluriennale.

Buongiorno abbiamo letto che in gazzetta ufficiale c'è il decreto ministeriale che regola l'avvio del Runts ? di cosa si tratta ? se si è già iscritti al Registro Coni ci può iscrivero al Runts?

Il RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) raggruppa tutti gli organismi operanti nel terzo settore. Uno dei primi passaggi sarà il riversamento dei dati dei registri regionali e delle provincie autonome dei dati delle organizzazioni di volontariato (odv) e associazioni di promozione sociale (aps) . Una asd per iscriversi al Runts deve innanzitutto modificare lo statuto sociale facendo riferimento all'art 5 lettera f del testo unico. Bisogna chiarire che l'iscrizione al Runts non è un obbligo e non è incompatibile con il Registro Coni. In pratica se una asd svolge attività istituzionale e vuole continuare a farla organizzando la propria attività sportiva dilettantistica può rimanere tranquillamente iscritta solo al Registro Coni. Se invece il consiglio direttivo dell'associazione decide di ampliare il proprio raggio di azione ,dirigendolo verso gli enti pubblici con convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore dei terzi di attività o servizi sociali di interesse generale , o se vuole partecipare a progetti per accedere al fondo sociale europeo deve diventare APS iscrivendosi al Runts.

In conclusione le due qualifiche asd e aps e le due iscrizioni (Coni **ora RAS** e Runts) sono cumulabili.

Buongiorno, siamo una asd che gestisce un campo di atletica, quando affittiamo delle ore ad un'altra asd affiliata Fidal dobbiamo emettere fattura o rilasciare una semplice ricevuta?

Il principio generale a cui affidarsi fa riferimento all'art. 148 comma 3 del TUIR e all'art. 4 comma del dpr 633/72 secondo cui si considerano decommercializzate le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali purché svolte fra asd affiliate alla medesima federazione sportiva nazionale.

Pertanto, gli incassi derivanti dall'affitto di ore per l'utilizzo dell'impianto saranno considerati proventi istituzionali con rilascio di una ricevuta, se rivolti ad una associazione affiliata Fidal, mentre saranno considerati commerciali con emissione di fattura, se provenienti da una asd affiliata ad un'altra federazione.

Una asd di atletica per il servizio di trasporto nell'organizzazione delle trasferte degli atleti categorie giovanili viene aiutata da alcuni genitori dei ragazzi con l'utilizzo delle proprie autovetture .Possiamo erogare come associazione un rimborso forfettario ai genitori anche se non sono ne tesserati ne soci ?

Ai fini della qualificazione del rimborso forfettario, il fatto che i genitori non siano ne tesserati ne soci è irrilevante. Infatti si tratta di prestazioni direttamente connesse alle competizioni quindi è soddisfatto il requisito dell'essere “ erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” richiesto dall'art 67 I comma lettera m del TUIR.

Il genitore accompagnatore può essere rimborsato con il compenso forfettario (legge 342/2000) oppure con il rimborso kilometrico a piè d lista (si consiglia di far deliberare dal consiglio direttivo la cifra che viene corrisposta a km). In questo secondo caso ci sarebbe assoluta irrilevanza fiscale sia per il percipiente sia per l'associazione.

Buongiorno sono il presidente di una asd posso procedere con i fondi dell'associazione a pagare le quote federali per gli istruttori e prevedere per loro una polizza assicurativa integrativa ?

Se queste decisioni sono supportate da una delibera del consiglio direttivo non c'è nessun problema. Un eventuale verifica dell'Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la riqualificazione del costo come compenso in natura ma ad oggi non ci risultano verbali in tal senso e comunque un eventuale linea difensiva sarebbe decisamente valida.

Buongiorno, la mia società è affiliata alla FIDAL e ad un EPS; gli atleti tesserati con l'EPS, tutti maggiorenni, versano alla società una quota mensile per la partecipazione ai corsi di atletica leggera. Vorrei sapere se le somme incassate per tali corsi sono soggette ad iva e quindi attività commerciale o possono essere configurate come attività istituzionale.

Per essere considerata attività istituzionale l'asd deve avere l'affiliazione sia alla Federazione che all'EPS e tutti gli atleti devono essere tesserati o con entrambi gli organismi o solo con uno. Nel caso specifico se queste condizioni sono rispettate allora siamo in presenza di attività istituzionale. Si può palesare attività commerciale quando la società di atletica organizza per esempio corsi di fitness senza che questa attività sia prevista nel proprio statuto; al contrario se oltre l'atletica leggera nello statuto societario è previsto il fitness e l'EPS al quale ci si affilia ha un settore fitness l'attività può considerarsi istituzionale.

Il Consiglio direttivo oltre a deliberare la quota associativa annuale deve anche deliberare le quote mensili che possono essere differenti in base alla frequentazione e allo svolgimento del corso?

Innanzitutto ricordiamo la differenza tra la quota del socio e la quota del tesserato. Il socio è colui che apporta la propria opera all'interno dell'associazione, approva il bilancio e deve conoscere lo statuto. Il consiglio direttivo delibera ogni anno le quote per i soci e può scegliere se far pagare una quota al socio oppure no. Il tesserato è la persona che partecipa ai corsi organizzati dall'associazione e il consiglio direttivo delibera ogni anno a inizio stagione le quote annuali, semestrali o mensili. Il consiglio direttivo è quindi un organo obbligatorio per ciascun sodalizio sportivo e le decisioni assunte con le relative delibere devono essere conservate nel libro verbali del CD in caso di eventuali controlli da parte della SIAE. Da sottolineare infine che tutti gli importi deliberati devono essere riportati analiticamente in fase di redazione del bilancio.

Come associazione ci stiamo organizzando per chiudere il consuntivo 2020 per farlo approvare dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile. I costi li abbiamo tutti dettagliati, mentre come entrate abbiamo uno sponsor e le quote tesseramento atleti . Possiamo inserire tutte le quote annuali in un'unica macrovoce “ quota tesseramento 2020” dato che è attività istituzionale quindi non imponibile ?

Inserire le quote tesseramento in unica macrovoce è corretto se i tesserati pagano tutti la stessa quota. Se invece il consiglio direttivo dell'associazione delibera di differenziare le quote dei corsi giovanili dagli assoluti ai master , le stesse quote vanno riportate analiticamente. Esempio quote tesseramento 2020 categorie es ri ci tot....., quote tesseramento ai jun pro tot..... ,quote tesseramento master tot.....

Consigliamo di allegare al consuntivo, la delibera del consiglio direttivo dove sono evidenziate le quote annuali e l'elenco dei tesserati divisi per categoria , così un eventuale controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate verifica la correttezza dei dati iscritti.

Sono il socio fondatore di una associazione come posso gestire l'anticipo spese che ho sostenuto per la costituzione? Inoltre vista la poca attività svolta nell'anno scorso credo che chiuderemo in perdita ciò è possibile?

Per quanto riguarda l'anticipo spese , il miglior modo per darne traccia è tramite bonifico bancario con la causale “ anticipo socio”. Certamente il bilancio può chiudere in negativo , in questo caso sarà il consiglio direttivo a stabilire se contribuire personalmente oppure chiedere uno scoperto bancario per coprire la perdita.

Sono il presidente di una asd e abbiamo appena vinto un bando per la gestione di un campo di atletica nella nostra città. Essendo noi affiliati alla Federazione possiamo considerare tutte le entrate derivanti dall'utilizzo del campo di atletica come istituzionali quindi esenti iva ?

Le entrate istituzionali sono quelle relative ai propri tesserati che praticano la disciplina per la quale l'associazione è affiliata, nel nostro caso quindi l'atletica leggera. Eventuali ingressi di persone non tesserate alla federazione sono da considerarsi attività commerciale. Lo stesso dicasi per sponsor all'interno del campo sono da considerarsi attività commerciale con il versamento del 50% dell'iva se si è aderito al regime forfettario legge 398/91.

Una ssd già costituita e iscritta alla CCIAA, è ancora inattiva. In attesa di gestire il campo di atletica può iniziare a vendere materiale sportivo ?

In attesa che la ssd inizi ad esercitare la promozione istituzionale di attività sportive (nel nostra caso l'atletica leggera) , nulla vieta alla stessa di avviare attività di vendita anche on line qualora questa attività sia prevista nello statuto societario. Per tale attività sarebbe necessario osservare le ordinarie regole in vigore in materia contabile e fiscale senza poter beneficiare di alcuna agevolazione non essendo di fatto promossa alcuna disciplina sportiva e ciò fino a quando la ssd non svolgerà attività di carattere istituzionale. Conseguentemente nel momento in cui la ssd non sarà più inattiva e saranno avviate le attività sportive potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/91 (regime forfettario) previa verifica della connessione delle stesse attività a quelle sportive così come indicato al paragrafo 6.2 della Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 1/08/2018.

Una asd iscritta al Registro Coni, con solo codice Fiscale può acquistare materiale sportivo (tute, t-shirt, cappellini, zaini...) con il logo dell'associazione e venderle ai soci e tesserati che pagherebbero a titolo di contributo volontario per l'associazione ?

In generale l'acquisto di prodotti nuovi di materiale sportivo e la successiva rivendita a soci e tesserati costituisce esercizio di attività commerciale con l'obbligo di apertura della partita iva e il rispetto degli adempimenti contabili e fiscali che ne consegue. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni alla normativa di seguito evidenziate:

1. attività esercitata in forma marginale e occasionale rispetto all'attività istituzionale;
2. attività esercitata dall'associazione in qualità di gruppo di acquisto quindi senza magazzino e senza ricarico sul prezzo d'acquisto;
3. attività esercitata in concomitanza di due eventi sportivi e nel limite di proventi complessivi di 51.645,69 euro l'anno, come previsto dall'art 25 co.2 legge 133/99 (in ogni caso questi proventi rimangono imponibili ai fini iva)

In vista delle prossime elezioni del consiglio direttivo abbiamo due quesiti da porre:

1) quante preferenze può esprimere il socio nel voto ai consiglieri? 2) vista l'emergenza Covid è possibile far votare i soci a mezzo posta con voto segreto ?

Le regole che disciplinano il funzionamento degli organi sociali di un ente di tipo associativo non riconosciuto, non sono codificate in quanto il codice civile concede ampia autonomia negoziale in merito (art 36 ss cc). Per quanto riguarda il primo quesito l'elezione del consiglio direttivo spetta all'Assemblea con le modalità e nei tempi previsti dallo statuto, anche per quanto riguarda l'espressione del voto e le preferenze relative ai candidati. Si può trattare di voto palese o segreto , si può esprimere una sola preferenza o più preferenze, fatto salvo sempre e comunque il principio fondamentale del voto singolo, ovvero di un voto per testa a salvaguardia del principio di democrazia interna.

Per quanto concerne invece la modalità di tenuta delle assemblee on line, visto il periodo emergenziale sono possibili, importante però garantire a tutti i soci la possibilità di accedervi rispettando il criterio di trasparenza e tracciabilità.

Una asd con partita iva che ha aderito al regime forfettario della 398/91, concede in uso gratuito ai propri soci e tesserati l'utilizzo di una palestra con dei manubri e delle panche. Quest'anno abbiamo deciso di rinnovare la sala pesi e abbiamo venduto gli attrezzi ad un negozio emettendo regolare fattura . Cosa va indicato nella fattura?

La cessione dei beni strumentali originariamente acquistati per essere impiegati nella promozione effettiva delle attività sportive istituzionalmente previste , non costituisce mai attività rilevante ai fini delle imposte sui redditi e iva indipendentemente dal regime contabile e fiscale adottato e dallo status dei cessionari. Nello specifico trattandosi di una operazione fuori campo iva, il documento da emettere potrà essere una semplice ricevuta oppure se richiesta una fattura. Quest'ultima dovrà indicare "Cessione di beni non effettuata nell'attività di impresa- fuori campo iva ex art 4 d.p.r 633/1972

Come associazione abbiamo il libro verbale delle assemblee che è pubblico per tutti gli associati(in regola con il pagamento della quota associativa) e il libro verbale del consiglio direttivo. Per quest' ultimo libro possono accedervi solo i componenti del consiglio direttivo oppure tutti gli associati? Inoltre, prima dell'assemblea inviamo il rendiconto economico al consiglio direttivo per l'approvazione. Durante questa fase di approvazione il rendiconto economico può essere inviato anche ai soci? oppure devono aspettare la convocazione dell'assemblea per consultarlo?

La disciplina dei libri verbali è rimessa all'autonomia normativa della associazione che può decidere come regolare tali aspetti. Infatti in assenza di espresse disposizioni di legge è l'associazione a decidere se tali documenti possano essere consultati da tutti gli associati o no. In realtà non si vedono particolari motivi per cui i singoli associati non possano consultare anche il libro dei verbali del consiglio direttivo oltre quello dell'assemblea. Per lo stesso motivo inviare il rendiconto economico ai soci dopo l'approvazione del consiglio direttivo è una scelta dell'associazione. E' evidente che l'invio di tale documento prima dell'assemblea consente ai soci di acquisire consapevolezza del contenuto e sollevare possibili obiezioni o richieste di chiarimento.

Siamo una società sportiva dilettantistica (ssd) affiliata alla fidal e ad un Ente di Promozione sportiva che ha il riconoscimento del Ministero dell'Interno. Possiamo somministrare alimenti e bevande ai nostri soci/tesserati? E' possibile pagare chi lavora al bar con i compensi sportivi?

L'attività di somministrazione alimenti e bevande è sempre attività di natura commerciale, anche se effettuata verso i propri associati e/o tesserati, in quanto non può rientrare in alcun modo tra le finalità istituzionali della società.

Per completezza, si segnala che in base al comma 5 dell'art. 148 del T.U.I.R., se non si trattasse di una Società ma di una associazione sportiva, e la stessa fosse anche una APS le cui finalità assistenziali fossero riconosciute dal Ministero dell'Interno, non si considererebbero commerciali la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi ove si svolge l'attività istituzionale verso iscritti, associati o partecipanti. Ma trattandosi di una s.s.d. questa opzione non si può applicare. Ricordiamo che l'EPS al quale ci si affilia rilascia solo il nulla osta per la somministrazione, tutte le altre autorizzazioni vanno richieste agli uffici competenti (asl , vigili del fuoco, comune)

Le persone che prestano il proprio tempo alla gestione del bar **non possono essere inquadrare e remunerate attraverso i cc.dd. "compensi sportivi"**, in quanto ci rientrano solo le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa e i premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.

Siamo una asd iscritta al Registro Coni tramite l'affiliazione alla Fidal. Che adempimenti dobbiamo fare il prossimo anno per passare nel “Registro nazionale delle attività dilettantistiche”?

Il D. lgs 39/2021 ha istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il dipartimento per lo sport che sarà operativo dal 1 gennaio 2022. (31/07/2022)

Le modalità di funzionamento saranno emanate entro il 3 ottobre 2021 da un apposito provvedimento che dovrà essere emanato dal Dipartimento dello sport.

Possiamo comunque anticipare che ci sarà :

1. Una revisione dei dati triennale al fine della verifica della permanenza nel Registro;
2. Una trasmigrazione automatica dal vecchio al nuovo Registro per le asd/ssd già iscritte;
3. Possibilità per le asd/ssd di assumere la personalità giuridica;
4. Obbligo per l'asd/ssd di inserire il rendiconto economico/finanziario con il verbale di approvazione;
5. Obbligo per l'asd/ssd di inserire i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali con l'indicazione dei compensi e delle mansioni svolte.
6. Obbligo di inserire l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata

Siamo una asd costituita lo scorso anno e dobbiamo approvare il bilancio entro il 30 giugno, va redatto per cassa o per competenza, le entrate commerciali vanno inserite ?

L'associazione dovrà presentare il bilancio predisposto dal consiglio direttivo, all'assemblea dei soci per l'approvazione. Nel caso in cui l'associazione abbia svolto attività commerciale nel rendiconto andrà inserita separando le voci di costo e ricavo inerenti all'attività commerciale differenziandola dall'attività istituzionale. Il rendiconto in senso tecnico-contabile va redatto secondo il principio di competenza dove i costi e ricavi devono essere imputati nell'esercizio in cui si riferiscono indipendentemente dalla manifestazione finanziaria degli stessi . Tuttavia per le associazioni che hanno proventi annui inferiori ai 250.000 euro è previsto anche il rendiconto secondo il principio di cassa, in questo caso si consiglia di evidenziare nel rendiconto l'esistenza di crediti e debito e la situazione di cassa/banca al 31/12. Concludendo a prescindere se l'associazione abbia optato per il principio di cassa o competenza il rendiconto deve essere redatto con verità e chiarezza indicando la situazione finanziaria economica e patrimoniale .

Un genitore ci ha chiesto una ricevuta della quota di iscrizione del figlio per la detrazione, come associazione che obblighi abbiamo?

In caso di somme versate per la frequenza di attività sportive da parte di soggetti di età compresa da 5 e 18 anni, la legge di bilancio 2020 ha stabilito che possono essere detraibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpef) solo se pagate mediante strumenti tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, bancomat...). La detrazione Irpef sarà pari al 19% calcolata su di un importo massimo di 210 euro per ciascun anno solare e per ciascun ragazzo. Il documento da rilasciare come associazione può consistere anche in una ricevuta semplice dove siano evidenziati i dati anagrafici del sodalizio sportivo, l'importo, l'attività sportiva praticata, i dati del minore tesserato e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

Salve vorremmo cambiare la sede legale della nostra asd, è possibile avere come sede il campo di atletica dove ci alleniamo?

Non ci sono controindicazioni al riguardo, da tener presente però che :

- il cambio di sede deve essere deliberato dal consiglio direttivo;
- il gestore dell'impianto deve essere d'accordo e formalizzare la richiesta dell'associazione in forma scritta;
- i documenti contabili devono essere tenuti presso la sede sociale a meno che non si comunica che le scritture contabili sono presso lo studio commercialista;
- l'assemblea annuale deve essere svolta presso la sede sociale (valutare quindi se esistono spazi adatti e eventualmente al coperto).

Con l'avvento della riforma del Terzo Settore per le asd che decidono di non entrare nel RUNTS cambierà qualcosa per quanto riguarda la decommercializzazione dei corrispettivi specifici?. Le asd che hanno il codice fiscale e che svolgono solo attività verso i propri associati dovranno aprire partita iva o potranno comunque continuare a godere delle agevolazioni previste dall'art 148 c. 3 del TUIR ?

Le asd non sono obbligate ad iscriversi al Runts (Registro unico nazionale del Terzo Settore,) possono tranquillamente rimanere iscritte al Registro Coni , è una scelta dell'associazione non un obbligo di legge. Per queste associazioni continuerà a trovare applicazione la decommercializzazione delle quote associative e dei corrispettivi specifici. Tutto ciò ovviamente nel rispetto di tutti i requisiti oggettivi, soggettivi, formali e sostanziali previsti , tra cui la presentazione del modello EAS. Inoltre, le asd che svolgono esclusivamente attività sportiva istituzionale riconosciuta dal Coni, non hanno necessità di richiedere la partita iva in quanto potranno godere delle agevolazioni fiscali sia in merito alle quote versate dagli associati sia ai corrispettivi versati dai tesserati per la frequenza delle attività sportive.

Una asd in regime di 398/91 decide di emettere fattura elettronica per una sponsorizzazione. Quale regime fiscale deve indicare tra quelli previsti in fase di predisposizione del file XML?

L'associazione in questione dovrà indicare nella Sezione Regime fiscale il codice RF18 " Altro". La disposizione normativa prevede l'emissione della fattura elettronica per le asd che nell'anno precedente abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000. Nel caso invece che l'associazione abbia conseguito proventi commerciali inferiori a euro 65.000 è esclusa da tutti gli obblighi connessi alla fatturazione elettronica sia come fatture emesse che ricevute.

Siamo una asd di atletica leggera master, con atleti che si allenano individualmente in orari e luoghi diversi ognuno in base alle proprie esigenze. Vorremmo sapere se il Presidente dell'associazione può incorrere in responsabilità qualora agli atleti con il certificato medico scaduto accadesse qualcosa nello svolgimento di questi allenamenti. La mancata idoneità alla visita medica agonistica non consente di prendere parte alle competizioni organizzate dalla Federazione ma nulla si sa sugli allenamenti. Grazie per la risposta

Ricordiamo che il certificato di idoneità all'attività sportiva è l'unico strumento di tutela della salute degli atleti e di esonero da responsabilità per il Presidente dell'associazione. Infatti è obbligatoria la certificazione medica anche per i tesserati che non intendano partecipare a manifestazioni competitive di atletica leggera . Il Presidente di società all'atto del tesseramento deve possedere la certificazione d'idoneità all'attività sportiva agonistica per qualunque persona egli intenda tesserare indipendentemente dal fatto che si intenda o meno partecipare a manifestazioni competitive . Il fatto che la certificazione sia scaduta comporta l'obbligo di astenersi dallo svolgimento di attività agonistica (competizioni e allenamento) oltre ad essere una responsabilità personale dell'atleta costituisce un obbligo del legale rappresentante il quale deve aver sempre sotto controllo la situazione relativa alla tutela sanitaria dei propri atleti. Qualora si verifichi un infortunio durante lo svolgimento di un allenamento individuale, il Presidente per non essere ritenuto responsabile dovrà essere in grado di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per impedire lo svolgimento dell'attività(mail , pec , messaggi..)

Nello statuto di una a.s.d. non sono state indicate le scadenze dei componenti del consiglio direttivo; premesso che i soci sono solo i componenti del consiglio e che il Presidente si trova in contrasto con alcuni membri del consiglio stesso, si chiede come possa il presidente procedere alla rielezione del consiglio direttivo, posto che nessun consigliere si vuole dimettere.

La mancata previsione - all'interno dello statuto - della durata dei singoli organi, suscita qualche dubbio sulla corretta redazione dello Statuto. Non si comprende, infatti, come possa non essere prevista la durata che deve essere circoscritta entro limiti precisi per garantire il ricambio delle cariche previste in genere ogni 4 anni. L'assenza di una simile previsione induce a ritenere che probabilmente lo statuto meriti una lettura e un'attenta revisione, nonché una modifica quantomeno con riguardo a questo aspetto. Da evidenziare inoltre che i componenti del consiglio direttivo si identificano (esaurendoli) con i soci. Tale realtà pare lesiva del principio di democraticità, il cui rispetto è necessario (ai sensi dell'art. 90 della legge 289/02) per ottenere l'iscrizione al Registro CONI. Il citato principio presuppone che tutti i soci siano messi in condizione di condividere le decisioni, le quali non possono essere imposte da un ristretto gruppo di persone. È evidente che, nel caso esposto, l'assemblea verrebbe a identificarsi con il Consiglio direttivo e le decisioni, seppure formalmente deliberate dall'assemblea, in sostanza sarebbero prese dall'organo amministrativo. Tale situazione esclude che all'interno dell'associazione possa riscontrarsi una vita democratica, requisito fondamentale per potere rimanere iscritti al Registro CONI e percepire legittimamente le agevolazioni fiscali. Alla luce di simili considerazioni, consigliamo all'asd di aumentare il numero dei soci, o, quantomeno, di non identificare i soci con i Consiglieri, per evitare spiacevoli conseguenze in caso di accertamento.

Buongiorno mio figlio oltre ad essere tesserato con la Fidal è tesserato anche con altre due federazioni. Il certificato medico agonistico lo posso consegnare in originale ad un'associazione mentre alle altre due gli rilascio una copia?

Caratteristica del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica è la specificità trattandosi di una certificazione la cui validità è limitata alla sola disciplina per cui è rilasciato. Qualora l'atleta pratichi più sport deve sottoporsi a una sola visita di idoneità comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport. Il certificato quindi è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche e deve essere conservato presso l'associazione sportiva di appartenenza. Nel caso di cui sopra, si consiglia di chiedere al medico di rilasciare più originali, se ciò non fosse possibile di esibire a ciascuna società l'originale ma consegnarne a ognuna una copia.

Una SSD a.r.l. affiliata alla Fidal gestisce un campo di atletica comunale. Possono entrare anche soggetti terzi non tesserati? Se si gli incassi dei non tesserati devono essere occasionali o possono essere anche maggiori di quelli percepiti dai tesserati?

Ricordiamo che le somme pagate dai tesserati della ssd rappresentano proventi decommercializzati (ex art 148 comma 3 del T.U.I.R.) mentre le somme pagate dai non tesserati rappresentano un provento di natura commerciale da assoggettare a imposte dirette e iva .

In merito invece al secondo quesito si rileva che la ssd è una società commerciale senza scopo di lucro quindi non ce alcun problema se le entrate commerciali superano quelle istituzionali.

Siamo una asd affiliata alla Fidal e a un Eps e dall'anno prossimo vorremmo evitare di associare tutti gli iscritti soprattutto i bambini di 6/10 anni, è possibile solo tesserarli e riportarli in un elenco diverso dal libro soci?

Le associazioni sportive dilettantistiche possono vedere coinvolte diverse tipologie di soggetti: soci, tesserati, soggetti terzi.

SOCI

Gli associati sono coloro che presentata la domanda associativa sono stati ammessi nella compagine sociale tramite delibera del consiglio direttivo. Tali soggetti ricevuta la comunicazione di ammissione e pagata la quota sociale sono considerati a tutti gli effetti membri dell'associazione titolari dei diritti e doveri previsti dallo statuto.

TESSERATI

Il Tesserato rappresenta il soggetto possessore della tessera rilasciata dalla Federazione/ Ente di Promozione al quale l'asd risulta affiliata.

Differentemente dall'associato il tesserato sportivo non deve versare nessuna quota sociale , ne dovrà essere coinvolto nei fatti riguardanti la vita associativa (assemblee , bilancio...). Il tesserato in genere verserà all'associazione un contributo per l'iscrizione e frequenza alle attività sportive promosse dall'associazione. E' opportuno quindi che l'asd istituisca un libro/elenco ove rilevare gli associati, e un altro libro dove scrivere i tesserati sportivi tenendo conto come in questo caso che ci saranno due elenchi tesserati, uno per la Federazione l'altro per l'EPS.

SOGGETTO TERZO

Diversamente dalle figure sopra presentate il "cliente" è un soggetto terzo che usufruisce dei programmi sportivi promossi dall'associazione pagando le frequenze delle singole attività (le entrate in questo caso rientrano nell'attività commerciale).

Concludendo, se parliamo di bambini dai 6 ai 10 anni saranno sicuramente iscritti come tesserati sportivi della Federazione e/o dell'Ente di Promozione.

Buongiorno, abbiamo preso in gestione un campo di atletica leggera che ha all'interno un piccolo bar. Come di dobbiamo comportare a livello contabile con queste entrate considerando che siamo un'associazione che ha aderito al regime 398/91?

Una delle attività che è possibile svolgere all'interno degli impianti sportivi è la somministrazione di alimenti e bevande. L'attività di bar è intesa come fornitura e servizio di prodotti alimentari confezionati pronti o che necessitano di una preparazione minima e che generalmente vengono consumati al banco (acqua, snack , panini , bevande). Le entrate derivanti da queste vendite sono sempre considerate commerciali e l'associazione in questione avrà le agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/91 (imponibilità pari al 3% dei ricavi ai fini delle imposte sui redditi e versamento del 50% dell'iva sulle vendite).

Una asd ha deliberato quote di diverso ammontare: soci ordinari (quota 25 euro), tesserati (quota 200 euro), soci benemeriti (quota 50 euro). Si chiede se sia un comportamento legittimo e senza conseguenze.

Le disposizioni contenute nell'art 148 co. 8 T.U.I.R impongono di indicare negli statuti una serie di clausole dirette a salvaguardare la finalità non lucrativa e la democraticità dell'ente associativo quale condizione per beneficiare della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici. Importante quindi è prevedere e garantire che a fronte di quote di adesione diverse non corrispondano diritti e prerogative diversi. Pertanto la previsione di importi differenziati delle quote è ammissibile se :

- è deliberata dal consiglio direttivo;
- è giustificata dalle finalità istituzionali desumibili dalle attività previste nello statuto specificando anche che la quota del tesserato è più alta a fronte dei corsi e delle gare ai quali parteciperà;
- escluda limitazioni al diritto di voto o l'esercizio dei diritti spettanti ai soci in maniera differenziata.

Siamo una società iscritta alla Fidal e ad un Ente di Promozione. L'attività presso l'EPS si è molto ridotta quindi come direttivo stiamo pensando di rimanere affiliati solo alla Federazione. Il fatto di rimanere solo Fidal può compromettere le agevolazioni fiscali previste con l'iscrizione al Registro Coni ?. Inoltre per non aderire più all'EPS basta la delibera del consiglio direttivo oppure è necessario fare un'assemblea straordinaria ?

L'iscrizione al Registro Coni va effettuata tramite l'affiliazione ad una Federazione o ad un Ente di Promozione o ad entrambi ; se l'asd decide di rimanere affiliata solo ad un organismo sportivo (nel nostro caso la Fidal), l'iscrizione al Registro Coni rimane perfezionata mantenendo quindi tutte le agevolazioni fiscali previste. Per quanto riguarda invece il secondo quesito, l'affiliazione alla Federazione e all'Ente ha durata annuale e sarà compito del consiglio direttivo decidere se rinnovarla o meno.

Buongiorno, siamo tre soci che hanno fondato una associazione affiliata alla Fidal per gestire il campo di atletica del nostro comune. Ci conferma che le quote dei tesserati/soci per entrare al campo sono decommercializzate quindi esenti iva ?

Nella pratica quotidiana la maggior parte delle associazioni ritiene “decommercializzabili” (ai sensi dell’art. 148, co. 3, T.U.I.R. e dell’art. 4, co. 4, d.p.r. 633/1972), i corrispettivi riscossi a fronte dell’utilizzo dei campi da gioco o nel nostro caso per l’accesso al campo di atletica, da parte di propri soci o tesserati, anche in considerazione del fatto che tali importi comprendono anche una serie di servizi collaterali, quali la gestione quotidiana delle entrate, nonché la messa a disposizione di spogliatoi, armadietti e di altre parti comuni della sede; oltre al fatto che si tratta comunque di una attività strettamente collegata all’attività agonistica e didattica.

Tuttavia se ipotizziamo il caso che l’associazione, non svolga una specifica attività sportiva/didattica/formativa e riconosciuta come “dilettantistica” (dal CONI) potrebbe essere considerata attività “commerciale” non “decommercializzabile” e quindi imponibile ai fini delle imposte sul reddito e IVA.

Non sarebbe applicabile, pertanto, il disposto dell’art. 148, co. 3, T.U.I.R. e dell’art. 4, co. 4, d.p.r. 633/1972, per assenza di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica riconosciuta, qualora l’associazione svolga esclusivamente l’attività di accessi al campo senza organizzare nessun corso di atletica e senza partecipare a nessuna competizione.

In questa ipotesi, quindi, sarebbe necessario dotare il sodalizio sportivo di partita IVA con eventuale opzione per il regime forfetario di cui alla L. 398/1991, in presenza dei requisiti espressamente previsti dalla norma.

Vorremmo allontanare un nostro associato senza dover ricorrere alla procedura di espulsione e per questo chiediamo se è legittimo allo scadere dell'annualità in corso procedere al non rinnovo, manifestando all'associato le motivazioni attraverso lettera raccomandata.

Ricordiamo che il tesseramento ha durata annuale e consente alla persona di gareggiare per l'associazione di cui fa parte, la qualifica di socio invece, consente di far parte della compagine sociale contribuendo alla gestione dell'associazione anche approvando il bilancio nell'assemblea annuale . Lo status di associato quindi è a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso o esclusione. In genere è prevista l'esclusione del socio perché ha tenuto comportamenti scorretti e contrari all'ordinamento sportivo (es. squalifica per doping o morosità).Le cause di esclusione devono essere portate a conoscenza dell'interessato che in ogni caso ha il diritto di impugnare il provvedimento.

Buongiorno siamo in contatto con atleti attualmente tesserati tramite la RunCard che vorrebbero tesserarsi presso la nostra associazione . Come dobbiamo comportarci? dobbiamo attendere la scadenza della RunCard per tesserarli Fidal?: Esempio atleta RunCard scadenza marzo 2022 possiamo tesserarlo con la nostra associazione dal 1 gennaio ?

Si l'atleta runcard può essere tesserato in ogni momento da una associazione affiliata fidal e il suo tesseramento runcard decade automaticamente.

Buongiorno per quanto riguarda i certificati medici agonistici :

1) lo devono avere i tecnici e i dirigenti societari anche se non svolgono nessuna attività sportiva ?

2) deve essere consegnato in originale alla società e per quanti anni va conservato ?

Il certificato medico non agonistico non è richiesto per i dirigenti e tecnici tesserati fidal. Consigliamo sempre alla società di farsi rilasciare l'originale del certificato o se una fotocopia di prendere visione del certificato in originale che va conservato per 3 anni.

Siamo un asd affiliata alla fidal e avremmo bisogno di una addetta alla Segreteria (tesseramento; raccolta iscrizioni) . Da quanto letto sembra che si possa utilizzare la lettera di incarico per i compensi fino a 10.000 euro non soggetti a tassazione . Potete confermare se è un comportamento corretto ?

Buongiorno l'addetta alla segreteria che si occupa di tesseramento e raccolta delle iscrizioni per una asd è riconducibile alla fattispecie del collaboratore amministrativo gestionale (art 90 legge 289/02). Il compenso erogato al collaboratore non è assoggettato a oneri previdenziali e fino al limite di 10.000 euro annui è escluso anche da imposizione fiscale . Si precisa che per questo tipo di collaborazione c'è l'obbligo della comunicazione preventiva al competente centro per l'impiego come previsto dall'interpello n.22/2010 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

Nb

Risposta valida fino al 01/07/2023

Siamo un asd affiliata alla Fidal con solo il codice fiscale; a seguito della crisi dovuta dalla pandemia da Covid 19 e alle difficoltà nel sostenere tutte le spese , si chiede se vi sia la possibilità di fare altre attività saltuarie e limitate, tipo raccolta fondi e vendita gadget e se esistono limiti economici entro i quali far rientrare la raccolta fondi

In generale ai sensi del comma 3 dell'art 143 del T.U.I.R non concorrono alla formazione del reddito “ i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni , ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”. Pertanto tali raccolte fondi non sono assoggettabili a IRES ,IRAP e IVA. Per le raccolte pubbliche, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale deve essere redatto un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa e finalizzato a controllare le modalità di reperimento e di impiego dei fondi raccolti. Il numero di manifestazioni sportive e/o raccolta fondi non può essere complessivamente superiore a due l'anno e il totale dei proventi non può superare 51.645,39 euro . I proventi conseguiti entro tale importo non concorrono alla determinazione del plafond pari a euro 400.00 di cui alla legge 398/91.

Buonasera avrei bisogno di un informazione, dovrei partecipare a una gara FIDAL chiedo se fosse possibile fare un tesseramento giornaliero, aspettando di fare la tessera annuale a gennaio

Il tesseramento giornaliero non esiste da diversi anni ormai, per partecipare ad una gara federale l'alternativa è tesserarsi individualmente tramite la runcard sul portale www.runcard.com oppure tesserarsi direttamente con un' associazione sportiva della propria città di residenza.

***Buongiorno, avrei bisogno di due informazioni:
Quali e quanti sono i dirigenti obbligatori da indicare per
l'affiliazione alla Fidal? Il medico sociale è obbligatorio e
quali sono i suoi compiti?***

I dirigenti obbligatori per l'affiliazione sono minimo Tre (Presidente, Vicepresidente e un consigliere) **per perfezionare l'iscrizione al RAS sono da tesserare tutti componenti del consiglio direttivo** ; per quanto riguarda invece il secondo punto, l'art 5 del regolamento sanitario cita: I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport (specialista in Medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI quale Socio Ordinario in caso di Federazioni che praticano discipline a livello professionistico). Il Medico Sociale, in particolare: - vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario; - rispetta gli adempimenti previsti dal DM 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti; - si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

Siamo un 'associazione che gestisce anche un 'attività di somministrazione, vorremmo sapere se la SCIA deve essere presentata un'unica volta o deve essere presentata ogni volta che si procede alla riaffiliazione ?

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione (SCIA) ai sensi dell'art 19 bis della Legge 241/90 rilasciata dal Comune nel cui territorio ha sede l'attività. A meno che non si faccia richiesta di autorizzazioni stagionali o temporanee, non sovvenzano cause di decadenza sospensione o revoca, tale permesso è PERMANENTE e non legato a eventuali cambi di affiliazione e/o rinnovi. La SCIA è un modello unico infatti l'amministrazione che la riceve, la trasmette alle altre amministrazioni interessate; inoltre ha efficacia immediata permettendo a chi la presenta di intraprendere la propria attività sin dal momento della presentazione.

Vorremmo sapere se a seguito della chiusura di una ssd (società sportiva dilettantistica) si può restituire ai soci il capitale sociale inizialmente versato

Le società sportive dilettantistiche sono state introdotte nell'ordinamento dalla L.289/2002 che all'art 90 co. 18 prevede "l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni". Segnaliamo però la Riforma dello sport i cui decreti legislativi sono stati approvati ma entreranno in vigore il 1 **luglio** 2023, che prevede per gli enti dilettantistici il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, abrogando così il co 18 della art 90 L. 289/2002. Pertanto se il nuovo assetto normativo restasse invariato a decorrere dal 2023 potrà (previa modifica dello statuto sociale) essere rimborsata ai soci la quota di capitale versata.

Buongiorno, un nostro tecnico si è iscritto ad un corso di aggiornamento per il mezzofondo organizzato da un Ente di Promozione Sportiva, come associazione possiamo rimborsargli le spese viaggio anche se non è organizzato dalla Federazione?

Premesso che il tecnico per essere rimborsato deve essere preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo ,nel caso specifico, il corso riguarda l'attività istituzionale dell'associazione ed è indifferente se è organizzato dalla Federazione o dall'EPS. Diverso era se il corso di aggiornamento non aveva nessuna attinenza con la disciplina praticata dall'associazione(ad esempio golf, bocce....)in questo caso un eventuale rimborso a più di lista deve essere motivato dal tecnico e approvato dal consiglio direttivo.

Come Asd vorremmo dare un rimborso ad un nostro tecnico, esiste una normativa che prevede l'obbligatorietà o meno della lettera di incarico?

Non esiste una normativa che stabilisce il modus operandi che una associazione deve avere sulla corresponsione dei compensi ai propri tecnici.

Quello che possiamo consigliare ogni volta che ci troviamo di fronte ad un uscita di denaro per un compenso è :

1. verbale del consiglio direttivo che approva lo stanziamento per il rimborso a uno o più tecnici
2. invio della lettera di incarico in duplice copia di cui una deve ritornare compilata e firmata dal percipiente
3. invio di uno o più moduli rimborsi spesa (Rif Legge 342/2000) il cui totale deve essere all'interno dell'importo precedentemente deliberato

Siamo una asd con solo codice fiscale, vorremmo sapere possiamo offrire una cena per ringraziare i soci e i membri del direttivo per il lavoro svolto nell'anno appena passato.

La risposta è sicuramente positiva, sarebbe un'occasione utile per consentire un momento di convivialità e di interazione sociale. La rendicontazione della spesa sostenuta non richiede particolari accorgimenti, essendo sufficiente il rilascio di una ricevuta fiscale da parte del ristoratore da pagare preferibilmente con modalità bancarie. Si consiglia sempre di far deliberare preventivamente la spesa dal consiglio direttivo che deliberi all'interno del budget approvato motivando anche la finalità istituzionale della cena.

Siamo un asd affiliata fidal con solo codice fiscale. Delle associazioni culturali ci hanno chiesto di fare dei corsi presso di loro è possibile ? dobbiamo tesserare tutti i loro soci ?

L'organizzazione di corsi a favore di tesserati di altre associazioni (non trattandosi in questo caso di prestazioni svolte verso associazioni affiliate alla medesima organizzazione nazionale) non può essere decommercializzata e non gode della non imponibilità ai fini iva . Di conseguenza l'asd dovrà emettere fattura con causale relativa all'erogazione di corsi sportivi. Consigliamo quindi all'asd di aprire la partita iva optando per il regime forfettario della L.398/91.

Il Presidente di una asd può fare il vicepresidente di un 'altra asd affiliata ad una differente Federazione sportiva?

Ai sensi della disciplina in vigore, l'incompatibilità è limitata alla medesima carica in più asd affiliate alla stessa Federazione sportiva nazionale, quindi nel nostro caso non ce nessun problema di incompatibilità. Dobbiamo tuttavia sottolineare che la situazione potrebbe essere destinata a cambiare con l'entrata in vigore della Riforma dello sport, presumibilmente il **1 luglio 2023**. Infatti l'art 11 del d.lgs. 36/2021 vieta agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società nell'ambito della medesima Federazione, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva. La nuova disciplina quando andrà in vigore sarà sicuramente più restrittiva dato che ha esteso l'incompatibilità a qualsiasi carica nell'ambito dello stesso organismo, però riteniamo che ricoprire cariche differenti nell'ambito di sodalizi sportivi affiliati a diverse Federazioni pare escludere anche in futuro situazioni di incompatibilità.

Siamo una asd con partita iva e vorremmo acquistare del materiale sportivo in paesi extra UE per poi rivenderli ai nostri tesserati. quali adempimenti fiscali e amministrativi dobbiamo porre in essere?

Dal punto di vista fiscale l'operazione descritta darà luogo a una importazione per cui l'iva insieme a eventuali dazi, verrà pagata in dogana all'atto dell'introduzione del materiale acquistato nel territorio italiano. Dal punto di vista amministrativo invece l'asd sarà esclusivamente tenuta alla presentazione della SCIA (segnalazione certificata inizio attività) nonché, esercitando seppur marginalmente un'attività economica all'iscrizione al REA presso la Camera di Commercio territorialmente competente.

Buongiorno una domanda , sta venendo a praticare atletica una ragazza tesserata al triathlon, dobbiamo richiedere un nuovo certificato medico agonistico o può andare bene quello già fatto per il triathlon ?

Se nel certificato è specificata l' idoneità agonistica per l' atletica leggera (oltre al nuoto e ciclismo) , il certificato può ritenersi sicuramente valido.

Siamo un asd che ha aderito al regime fiscale della 398/91 anche se svolgiamo principalmente attività istituzionale. Vorremo sapere se i contributi ricevuti dal comune a sostegno dell'attività svolta siano tassabili ai fini IRES/IRAP.

Questa tipologia di entrata per l'associazione che svolge principalmente attività istituzionale, non è considerata il corrispettivo di una attività, ma un mero contributo quindi non ha rilevanza fiscale. Se invece a ricevere il contributo era una ssd arl, il contributo in esame è considerato commerciale con la conseguente applicazione della ritenuta.

Lo scorso anno un nostro tecnico ha ricevuto compensi per 9.000 euro, quindi non aveva l'obbligo della CU, tuttavia ha ricevuto i bonus erogati da Sport e Salute con i quale supera i 10.000 euro annuali. Vorremmo cortesemente sapere se il bonus va indicato nella dichiarazione e se la stessa deve essere inviata.

Buongiorno la risposta è negativa nel senso che i bonus e i compensi sportivi non si cumulano. A tal proposito anche Sport e Salute ha chiarito che “le indennità per i collaboratori tecnico sportivi corrisposti da Sport e Salute non concorrono alla formazione del reddito e non concorrono al cumulo delle indennità per i collaboratori tecnico sportivi corrisposti da altri sostituti d'imposta.

Siamo una società di atletica leggera in regime agevolato 398/91, abbiamo in gestione un campo di atletica e affittiamo ad una asd il prato in erba per gli allenamenti di calcio. Gli importi incassati dall'asd andranno fatturati in regime 398 quindi con il versamento del 50 % dell'iva all' Erario ?

Confermiamo quanto scritto: l'affitto dell'impianto sportivo ad un'associazione affiliata ad un'altra Federazione è certamente attività connessa a quella sportiva e quindi rientra nel regime di cui alla legge 398/91.

Una domanda, dobbiamo svolgere l'assemblea sociale per approvare il bilancio si può svolgere ancora in modalità videoconferenza ?

L'art 3 co.1 del decreto milleproroghe stabilisce che il termine relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed Enti è stato prorogato al **31 luglio 2023**. In pratica le associazioni possono convocare e svolgere le proprie sedute (assemblee e consigli) in videoconferenza anche nel caso che detta modalità non sia prevista o regolamentata nei propri statuti.

Buongiorno, nella nostra associazione si sono dimessi 4 componenti del consiglio direttivo (su sette) , siamo quindi costretti a sciogliere l'associazione ? se si come dobbiamo comportarci per la liquidazione del patrimonio sociale ?

La disciplina relativa al funzionamento interno degli organi dell'associazione sono regolati nello statuto essendo rimessi all'autonomia negoziale dell'Ente. L'impossibilità di funzionamento del consiglio direttivo potrebbe essere una causa di scioglimento del sodalizio. Nella maggioranza dei casi gli statuti prevedono la necessità di un'assemblea straordinaria preordinata a decidere le modalità di liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori. Ricordiamo infine l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di suo scioglimento ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Buongiorno siamo un asd in regime 398/91 e con esercizio 1 settembre 31 agosto, il tetto massimo di attività commerciale cioè i 400.000 euro devono essere calcolati in detto periodo o nell'anno solare?

Ai fini del calcolo del plafond, il periodo di riferimento è l'esercizio sociale dell'associazione così come indicato nel proprio statuto quindi 1 settembre 31 agosto. Si ricorda che le associazioni che aderiscono al regime forfettario devono considerare i ricavi/proventi al netto dell'iva.

Buongiorno come asd affiliata alla Federazione di atletica leggera vorremmo sapere in caso di malore del tesserato quale è la responsabilità dell'associazione ?

La certificazione medica provvista di requisiti soggettivi (relativamente ai medici competenti al rilascio) e oggettivi (con riguardo agli esami indicati e alla conformità al modello allegato al decreto) indicati dalla normativa di riferimento si rivela idonea a esonerare il presidente dell'associazione in caso di eventuali infortuni o malore di uno degli atleti. L'eventuale malore che si verifica ad un atleta in possesso della certificazione medica agonistica potrebbe essere fonte di responsabilità per il medico certificatore solo se si riuscisse a dimostrare che la patologia avrebbe potuto essere diagnosticata con un comportamento maggiormente diligente. In conclusione, l'associazione è tenuta a rilevare la difformità del certificato rispetto allo schema allegato al decreto Balduzzi nonché eventuali falsificazioni.

Una asd affiliata Fidal chiede di far partecipare i propri tesserati ad un corso di preparazione atletica organizzato da una ssd. Si chiede se alla fattura che verrà emessa dovrà essere applicata l'iva

I corrispettivi che saranno pagati dall'asd potranno godere del beneficio fiscale della decommercializzazione , ovvero della non imponibilità ai fini iva a condizione che :

1. la asd e ssd siano affiliate allo stesso Ente di riferimento (nel nostro caso la fidal)
2. la ssd sia iscritta al registro Coni

In questo caso la ssd potrà emettere una semplice ricevuta libera (non fiscale) all'interno della quale occorrerà riportare la dizione relativa alla norma agevolativa (non soggetto a iva ex art 4 co 4 dpr 633/1972).

In assenza dei due requisiti suindicati la ssd dovrà emettere fattura con iva ordinaria al 22%.

Una asd paga le prestazioni occasionali con ritenuta d'acconto a fronte di una ricevuta . Per questo documento vale l'esenzione dell'imposta di bollo della legge 30/12/18?

La risposta è positiva : dal 1 gennaio 2019 si applica l'esenzione dall'imposta di bollo anche alle ricevute relative alla certificazione dei compensi delle asd iscritte al Registro Coni .L'esenzione dell'imposta di bollo vale inoltre anche per atti , documenti , istanze, contratti , dichiarazioni e attestazioni.

La SIAE in fase di verifica per gli anni 2017/18/19 ci ha richiesto la prova dell'opzione al regime agevolato 398/91 che purtroppo non ritroviamo essendo passati ormai tanti anni, come possiamo rispondere ?

La norma dispone chiaramente che l'opzione si compie per fatti concludenti: questo significa che se l'asd si è sempre comportata in regime 398 , non è tenuta a fornire la prova della comunicazione alla SIAE.

Ricordiamo che per “comportarsi” in regime 398 significa:

- numerare le fatture d'acquisto;
- tenere aggiornato il registro iva minori
- versamento trimestrale iva
- presentazione dichiarazione dei redditi evidenziando la determinazione forfettaria dell'imponibile pari al 3% dei ricavi commerciali

Se i verificatori della Siae dovessero insistere segnalando la presunta irregolarità suggeriamo di far scrivere nel verbale quanto suindicato, ovvero che l'opzione è stata esercitata per fatti concludenti ex art 1 dpr 422/1997. In questo modo al momento dell'arrivo del verbale in Agenzia delle Entrate la questione dovrebbe risolversi senza la necessità di fare ricorso.

***Siamo un asd in regime forfettario legge 398/91.
Abbiamo da poco organizzato un meeting di atletica con
servizio ristoro chiosco e cucina. L'incasso al lordo va
dichiarato come corrispettivo sul quale pagare l'iva al
50% e non devo pagare l'ires o viceversa ?***

Il corrispettivo incassato è da considerare ricavo commerciale e come tale soggetto sia ad iva che ires. Occorrerà scorporare l'incasso per determinare la parte imponibile e l'iva . L'iva va versata entro il 16 del mese successivo al trimestre , per l'ires invece va fatta dichiarazione e versata imposta secondo le classiche scadenze in funzione dell'esercizio sociale dell'asd.

Buongiorno come asd abbiamo sempre fatto diventare automaticamente soci coloro che si tesserano. Si chiede se tale procedura sia corretta.

Lo status di socio e tesserato discendono da due rapporti profondamente diversi: Il Socio è la persona fisica interessata a partecipare alla vita associativa in quanto ne condivide le finalità. Il socio conosce lo statuto e partecipa all'assemblea per approvare il rendiconto annuale dell'associazione. Il Tesseramento invece è l'atto con il quale si aderisce alla Federazione o all'Ente di Promozione per praticare la disciplina che si preferisce (nel nostro caso l'atletica). Il socio è quindi colui che manifesta la propria volontà di entrare a far parte della compagine sociale. Si raccomanda la conservazione della domanda di ammissione a socio che insieme al verbale di sua accettazione , rappresentano gli elementi essenziali per dimostrare la costituzione del vincolo associativo. I soci vanno inseriti nel libro soci la cui tenuta costituisce strumento essenziale per dimostrare la natura associativa del sodalizio mentre per i tesserati fa fede l'elenco inviato alla Federazione o all' Eps di riferimento.

Buongiorno ogni quanti anni l'associazione deve rinnovare le proprie cariche sociali?

L'art. 90 della legge 289/02 prevede che gli statuti debbano contenere le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche sociali. Tale disposizione non indica la durata minima o massima della carica (nella prassi il limite è fissato in 3 o 4 anni), quindi lo statuto societario può prevedere in piena autonomia la durata delle cariche sociali così come la rieleggibilità, sempre però nel rispetto del principio di democraticità. (la previsione di un mandato eccessivamente lungo potrebbe essere ostativa o porre limitazioni alla concreta possibilità di esercitare il diritto di voto). Raccomandiamo quindi di integrare le lacune dello statuto che deve necessariamente prevedere la durata delle cariche e la possibilità o meno di un secondo o terzo mandato. In definitiva uno statuto completo ed esaustivo che oltre a recepire le clausole richieste dalla legge, disciplini in maniera articolata e compiuta l'ordinamento interno, i rapporti con gli associati e il funzionamento degli organi sociali, rappresenta uno strumento fondamentale per una gestione corretta e trasparente del sodalizio, fondata su regole chiare e condivise, idonee a prevenire incertezze interpretative ed eventuali conflitti tra gli associati.

Buongiorno è ancora obbligatorio pubblicare sul sito dell'associazione i contributi pubblici ricevuti?

La legge 124/2017 prevede l'obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni se l'importo supera i 10.000 euro annuali (il limite di 10.000 euro va inteso in senso cumulativo , quindi si riferisce al totale dei contributi pubblici ricevuti non alla sola singola erogazione).Le associazioni devono pubblicare le informazioni sui propri siti internet oppure in mancanza sulla pagina facebook. Il termine è il 30 giugno e riguarda gli importi incassati nell'anno precedente. L'inosservanza di questo obbligo comporta una sanzione pari all'1% delle somme incassate (con un importo minimo di 2.000 euro).

Sono il Presidente di una asd di atletica con solo codice fiscale, saltuariamente partecipiamo a eventi di intrattenimento (feste e sagre) . In occasione di uno di questi eventi ci è stata chiesta la fattura elettronica ma essendone esonerati abbiamo rilasciato una ricevuta. Vorremmo sapere quale è l'esatta dicitura da inserire nella ricevuta.

Se l'asd non ha partita iva e svolge attività commerciale solo occasionalmente, dichiarerà nella ricevuta che la prestazione di servizio, pur essendo di natura commerciale (in quanto non svolta nei confronti dei soci e/o tesserati) è di natura occasionale non comporta l'assoggettamento a iva ai sensi dell'art 4 del dpr 633/1972 e quindi all'obbligo di fatturazione ai sensi dell'art. 21 del medesimo articolo. Quanto sopra scritto vale sia se si parli di fattura emessa in formato cartaceo sia che si tratti di fattura elettronica.

Buongiorno come società sportiva dilettantistica (ssd) vorremmo affittare a un osteopata uno spazio all'interno dei locali del nostro centro sportivo. Vorremmo sapere se è possibile farlo.

Prima di tutto chi esercita una professione sanitaria e quindi anche un osteopata, deve utilizzare ai fini professionali una struttura che deve essere dotata del certificato di abitabilità/agibilità , quindi consigliamo di verificare cosa prevede la normativa regionale. Secondo luogo se la ssd è proprietaria del centro sportivo il rapporto contrattuale con l'osteopata sarà di affitto spazi, mentre se la ssd è titolare di un contratto d'affitto è necessario verificare che all'interno del contratto medesimo non sia previsto un divieto di sub locazione. E' consigliato inoltre che i pazienti dell'osteopata abbiano rapporti direttamente solo con lui, che in altre parole paghino la prestazione direttamente al professionista.

Per la concessione di una fideiussione un istituto finanziario chiede copia del verbale con cui al presidente sono attribuiti i relativi poteri di firma. È possibile che il presidente di un'a.s.d. sia stato eletto senza l'attribuzione dei poteri di firma per stipulare atti con istituti come ad esempio banche o assicurazioni? Come procedere se lo statuto non ne fa menzione?

La disciplina della “vita interna” delle associazioni sportive dilettantistiche è perlopiù rimessa all'autonomia degli associati; il legislatore si è limitato a disciplinare i requisiti statutari necessari ai fini della legittima attribuzione delle agevolazioni fiscali (all'art. 90 l. 289/02) e della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici di soci e tesserati (art. 148 T.U.I.R.); nessuna delle disposizioni citate contiene indicazioni relative al quesito posto. Nel caso in cui lo statuto non disponga l'attribuzione dei poteri di firma e, comunque, ogni qualvolta che soggetti terzi richiedano la verifica dei poteri di firma da parte del rappresentante dell'Associazione, come spesso accade proprio con gli Istituti di credito, il consiglio direttivo con propria delibera può attribuire specifici poteri al Presidente o ad altro consigliere per il compimento di operazioni e la sottoscrizione di atti, circoscrivendo nella delega i limiti di tali poteri, così da superare ogni possibile problema causato dall'assenza di puntuali disposizioni statutarie.

Siamo una asd con solo codice fiscale, un organizzazione di volontariato della nostra provincia vorrebbe regalarci delle felpe con serigrafato il logo della nostra società. Il pagamento del materiale sportivo è a loro carico la nostra società riceverebbe solo le felpe. E' possibile questa procedura oppure può essere considerata attività commerciale ?

Questa modalità è abbastanza usuale nel mondo sportivo e non rientra nell'attività commerciale dell'associazione se come scritto i costi del materiale sportivo sono a carico dell'odv (organizzazione di volontariato). Si consiglia a tal proposito uno scambio di mail dove si evince che la odv acquista il materiale per donarlo alla vostra associazione.

Buongiorno oltre al discorso dell'opportunità o meno, si chiede se una a.s.d. – previa lettera di incarico - possa erogare rimborsi forfettari fino a € 10.000 anche al presidente e al vicepresidente del consiglio direttivo

I compensi sia che si riferiscano a incarichi di promozione sportiva delle discipline istituzionali riconosciute, sia che si riferiscano a incarichi di collaborazione amministrativo-gestionale, non devono essere assimilabili a redditi di lavoro subordinato o autonomo, ma **devono essere qualificabili come “REDDITI DIVERSI”**.

Le prestazioni fornite dagli “sportivi”, dai “tecnici”, in generale da coloro che partecipano direttamente all'attività sportiva o che ne consentono il regolare svolgimento, oppure dai collaboratori della segreteria, devono essere fornite **in assenza di qualunque vincolo di subordinazione** (formale e sostanziale) e **fuori dall'ordinario svolgimento della libera professione abituale**.

Solo nel rispetto di tali fondamentali e imprescindibili requisiti, i compensi in questione possono essere oggetto del trattamento fiscale di favore, ovvero della non imponibilità ai fini IRPEF entro il limite di 10mila euro. Fatta questa premessa, **nulla osta alla corresponsione di compensi o rimborsi forfettari** nei confronti dei membri del Direttivo, salvo che ciò (così come la corresponsione, in generale, di qualsiasi emolumento) non sia espressamente vietato dallo Statuto adottato dall'a.s.d.

Occorre però prestare particolare attenzione al **rispetto del divieto assoluto di distribuzione di utili**, anche **in forma indiretta**, posto a carico dei sodalizi sportivi dilettantistici.

Al fine di superare la prova in caso di ispezioni e verifiche, sarebbe necessaria una **delibera assembleare** che autorizzi la corresponsione di emolumenti a favore dei membri del Direttivo. All'assemblea anche se non vietato non sarebbe auspicabile il voto dei diretti interessati che, dovrebbero astenersi al momento del voto. Infine, il compenso o il rimborso deliberato dovrebbe essere **determinato in misura coerente e proporzionale al medesimo trattamento** erogato nei confronti di altri collaboratori.

Buongiorno, in virtù di una prossima collaborazione il Comune ha chiesto alla nostra asd il certificato penale

antipedofilia per i nostri tecnici. Volevamo sapere se era obbligatorio .

In base alla normativa comunitaria ciascun datore di lavoro deve verificare al momento dell'assunzione di personale, l'eventuale esistenza di condanne per reati sessuali a danno di minori. Dalla lettura della norma sarebbero esclusi dall'obbligo i sodalizi sportivi dilettantistici nel caso di impiego di istruttori tecnici e allenatori in quanto possono rientrare nel concetto di volontariato (circolare del 04/04/14 del Coni).

Tuttavia, ci permettiamo di consigliare, considerata la delicatezza della questione, di assolvere comunque all'obbligo della verifica presso il casellario giudiziario nel caso in cui gli istruttori incaricati abbiano contatti regolari e diretti con minori.

Una asd che si avvale della legge 398 è tenuta a presentare la dichiarazione Irap ?

Se una asd è dotata di partita iva con opzione della legge 398/91, significa in linea di massima che svolge attività commerciale in via stabile, non in modo marginale e occasionale rispetto all'attività istituzionale sportiva. Svolge quindi attività dietro corrispettivi derivante, ad esempio da servizi offerti nei confronti di terzi non associati o non tesserati, oppure vendita o somministrazione di alimenti e bevande, vendita di merchandising o la promozione e propaganda pubblicitaria. Tutto questo per reperire risorse finanziarie a sostegno delle attività sportive istituzionali. In una tale fattispecie l'asd è tenuta a trasmettere il modello di dichiarazione Irap in forma autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi ai fini Ires essendo esonerata solo dal modello di dichiarazione IVA.

Buongiorno con l'inizio dei nuovi corsi di atletica si sono presentati alcuni esordienti che hanno già un certificato per agonismo per il nuoto o hockey. Possiamo accettare questi certificati anche per venire incontro alle famiglie, oppure devono rifarli ex novo ?

La categoria esordienti per la Federazione di atletica non è agonistica e i due certificati agonistico e non agonistico fanno riferimento a due normative distinte; di conseguenza legalmente l'atleta esordiente dovrà rifare il certificato medico non agonistico.

Buongiorno siamo una asd affiliata alla Fidal , un azienda locale è interessata a sponsorizzarci però voleva avere da noi delle delucidazioni potete aiutarci in merito?

L'art 90 della legge 289/2002 stabilisce che le sponsorizzazioni erogate a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche sono deducibili integralmente ai sensi dell'art 108 comma 2 del TUIR fino ad un importo di 200.000 euro (sia esso in denaro o altre forme). L'azienda sponsor per essere certa di dedurre il costo deve porre attenzione alle seguenti condizioni:

- Presenza di un contratto di sponsorizzazione nel quale formalizzare gli obblighi assunti dalla società sportiva a fronte del corrispettivo pagato dallo sponsor;
- Il soggetto beneficiario deve essere una asd/ssd iscritta al Registro nazionale delle società sportive dilettantistiche;
- Deve essere riscontrabile un'effettiva attività pubblicitaria messa in atto dal soggetto beneficiario e finalizzata alla promozione dell'immagine o dei prodotti dell'azienda sponsor

Il rispetto di questo tipo di condizioni potrà essere dimostrato ad esempio grazie alla documentazione fotografica e cartacea a supporto dei costi sostenuti.

Una asd che svolge attività non istituzionale e commerciale per le prestazioni eseguite può rilasciare una ricevuta o è obbligata a consegnare lo scontrino per la fattura ?

Ricordiamo innanzitutto che l'attività istituzionale per una associazione, si intende sostanzialmente la promozione delle discipline sportive dilettantistiche previste nel proprio statuto e rivolte ai soci o ai tesserati. Al fianco di queste figure l'associazione può rivolgersi anche a persone terze che non intendono diventare associati o tesserati. In questo caso siamo in presenza di attività commerciale e quindi è necessario considerare i relativi corrispettivi(scontrini , fatture) come imponibili fiscalmente.

In una a.s.d. senza partita IVA iscritta al Registro, molti nuovi iscritti ai corsi sportivi chiedono di essere solo tesserati e non vogliono diventare soci della a.s.d., manifestando la volontà di non partecipare alle assemblee e tantomeno di votare. Pertanto, si chiede se in fase di domanda di ammissione sia possibile scegliere se diventare socio o solamente tesserato, differenziando anche la quota annuale. Grazie

Il rapporto fra lo status di socio e quello di tesserato suscita sempre molti dubbi e perplessità. Il tesseramento, al cui perfezionarsi derivano una serie di diritti e doveri, è funzionale allo svolgimento di attività sportiva, ha durata annuale e può essere diretto (qualora si perfezioni direttamente con l'organismo di riferimento come ad esempio la Runcard) o indiretto (ove vi sia il tramite della società o associazione sportiva). Se il tesserato, in definitiva, ha come obiettivo principale lo svolgimento di attività sportiva, non altrettanto può dirsi con riguardo all'associato, il quale è interessato a partecipare alla vita dell'associazione, condividendone finalità e ideali. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, salvo dimissioni dell'associato. Nonostante la diversa natura e le differenti caratteristiche del tesseramento, da un lato, e del rapporto associativo, dall'altro, i due status possono coincidere nello stesso soggetto, ove il medesimo sia interessato sia a praticare attività sportiva, sia a partecipare alla vita associativa. Sia il vincolo associativo che il tesseramento sorgono su base volontaria, presuppongono cioè la precisa volontà dell'aspirante associato di far parte del sodalizio, e dell'aspirante tesserato di assumere tale qualifica. La decisione di presentare domanda di ammissione a socio ovvero di tesseramento spetta esclusivamente al soggetto interessato, il quale non può "essere costretto" a diventare né socio né tesserato, in assenza di una espressa e precisa volontà in tal senso. Con riguardo, infine, al pagamento della quota, conviene precisare che il pagamento della quota associativa (il cui ammontare è abitualmente stabilito dal Consiglio direttivo, salvo diverse prescrizioni statutarie), che può essere una tantum e/o annuale, è dovuto dai

solli soci, laddove ai tesserati può essere richiesto un importo per la copertura del costo del corso che si chiede di frequentare. La quota annuale richiesta al socio può quindi essere diversa da quella richiesta al tesserato (ed eventualmente può essere diversa, fra tesserati, in base all'età che stabilisce le categorie.)

Buongiorno il papà di un nostro tesserato vuole fare un erogazione liberale all' associazione è possibile?

L'art. 90, c.,L.289/02 prevede sia per le persone fisiche che per i soggetti Ires il tetto massimo di € 1.500,00 su cui calcolare la detrazione del 19% per elargizioni liberali in denaro a favore di ASD e SSD. L'erogante (nel nostro caso il genitore dell'atleta) deve versare la liberalità tramite mezzo tracciabile e l'ente beneficiario deve rilasciare un'apposita ricevuta da dove si evince, attraverso la denominazione o la ragione sociale, la natura "Sportiva Dilettantistica".

Buongiorno siamo a richiedere se i certificati medici degli atleti debbano essere in originale o se è possibile accettare copie conformi? inoltre per la categoria esordienti che tipo di certificato ci vuole ?

I certificati medici devono essere obbligatoriamente in originale mentre per la categoria esordienti il certificato medico deve essere non agonistico con ecg.

La nostra associazione sportiva ha modificato la propria denominazione sociale, dobbiamo inviare nuovamente il modello Eas ?

Se la modifica dello statuto riguarda solo la denominazione dell'asd non è necessario ripresentare il modello EAS (Risoluzione Agenzia delle Entrate 125/ E del 2010). Per qualsiasi ulteriore informazione

Buongiorno la nostra società deve nominare un nuovo medico sociale e vorremmo capire quali sono i suoi compiti e le responsabilità

Il medico sociale è il responsabile della certificazione medico sportiva di tutti i tesserati e dell'assistenza sanitaria e della valutazione periodica dell'atleta.

Le domande di ammissione a socio in una asd vengono valutate dal consiglio direttivo al termine del quale si verbalizzano i soci che ne fanno richiesta e che vengono ammessi. Si chiede se si debba verbalizzare e ammettere anche i soli tesserati che non vogliono diventare soci o se per loro sia sufficiente la tessera della federazione sportiva d'appartenenza.

La procedura d'ammissione a socio è regolata dall'ente sportivo in virtù della propria autonomia normativa. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con delibera del consiglio direttivo e comunicata all'interessato, in caso di rigetto deve essere motivato e comunicato entro 60 giorni. Viceversa laddove lo sportivo intende frequentare l'associazione esclusivamente ai fini della pratica sportiva non è obbligato ad associarsi. In definitiva considerata la distinzione tra soci e tesserati è necessario tenere distinte le due figure provvedendo a valutare e verbalizzare le domande di ammissione a socio e aggiornare di conseguenza il libro soci. Mentre per i tesserati è opportuno redigere una lista di nomi con accanto la scadenza del certificato medico.

Un'associazione sportiva vorrebbe contribuire all'attività di un'altra associazione sportiva che persegue gli stessi scopi istituzionali e vorrebbe farlo tramite un'erogazione liberale o un contributo. E' possibile dopo una delibera di consiglio direttivo che approva il contributo effettuare una o più erogazioni tramite bonifico bancario ?

L'erogazione liberale si verifica nel caso in cui non c'è nessuna controprestazione a fronte del contributo concesso e si può detrarre un importo pari al 19% fino a un massimo di 1.500.000 in favore dell'asd a condizione che il versamento sia tracciabile. In analogia con l'erogazione liberale, anche il contributo laddove venga concesso a titolo di sostegno all'attività istituzionale dell'altra associazione. Ma se tale somma è erogata a fronte di una collaborazione tra le due associazioni dove l'ente erogante si aspetta di ricevere una controprestazione di qualsiasi tipo, la formula dell'erogazione liberale o contributo non è corretta. In quest'ultimo caso l'erogazione assume il titolo di corrispettivo che denota sempre connotato commerciale seppur con delle agevolazioni fiscali ai fini irap e iva se ricorrono le condizioni previste dall'art 148 co. 3 del dpr 918/1986.

Una asd di atletica organizza anche corsi di nuoto, non presente negli scopi istituzionali e per il quale non è affiliata alla Federazione di competenza . I corrispettivi specifici per la partecipazione a questi corsi sono da considerarsi commerciali o istituzionali? Ai compensi degli istruttori possono applicarsi i rimborsi sportivi ?

La principale agevolazione fiscale concessa alle associazioni sportive dilettantistiche è quella della decommercializzazione dei corrispettivi incassati da soggetti siano essi soci o tesserati per svolgere attività istituzionale prevista nello statuto e per la quale sia stato ottenuto il riconoscimento sportivo da parte del Coni tramite la Federazione o l'Eps. Venendo al caso specifico poiché l'attività natatoria non è prevista nello statuto possiamo considerarla sicuramente attività commerciale. Quindi consigliamo all'asd di aprire obbligatoriamente la partita iva nel caso non l'avesse già fatto. Di conseguenza anche gli istruttori di nuoto non potranno essere rimborsati con la legge sportiva.

Buongiorno, le società a quali adempimenti devono assolvere in materia di privacy?

La Federazione non tratta dati particolari (ex sensibili) e non tratta dati per finalità di comunicazione e marketing diretto verso i tesserati e attribuisce alle società la responsabilità della correttezza del caricamento dei dati di tesseramento a fronte di una lettera di incarico, accompagnata da un questionario sulle misure di sicurezza in ambito privacy attuate dalle società.

Questa lettera di incarico è visibile e scaricabile all'accesso ai servizi online, è necessario prenderne visione per poter proseguire e procedere con il rinnovo dell'affiliazione per l'anno 2023.

La compilazione del questionario non è obbligatoria, ma fa parte del percorso di responsabilizzazione delle società rispetto al trattamento di dati personali svolto in nome e per conto di FIDAL.

Per il tesseramento (atleti-dirigenti-tecnici-medici-giudici) la società deve sottoporre agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali necessari al tesseramento FIDAL e di aver ricevuto dall'Interessato contestuale ed inequivocabile consenso al trattamento. Nessun modulo dovrà più essere firmato e caricato nel sistema di tesseramento e inviato in originale ai Comitati Regionali.

Solo per i soggetti minorenni i genitori dovranno firmare il modulo nell'ultima pagina "Manleva per il consenso al trattamento di dati personali di minori di 18 anni"

Il documento resta presso la sede della società di tesseramento.

Siamo un asd con partita iva e ogni anno programiamo un evento di fine anno in palestra rivolto a tutti previo acquisto di un biglietto. Si chiede se il corrispettivo per la vendita del biglietto costituisca provento commerciale.

E' certamente un provento commerciale con aliquota del 10% se il prezzo del biglietto non supera 14,20 euro iva compresa e con aliquota del 22% se supera tale importo. Se è stata effettuata l'opzione per il regime forfettario (L 398/91) tale provento rientra nei ricavi commerciali da assoggettare al 50%.

Una asd con partita iva e in regime forfettario (legge 398/91) nel 2022 non ha emesso fatture attive . Deve comunque obbligatoriamente (anche se a zero) inviare l'UNICO e IRAP?

Buongiorno, ricordiamo che nonostante l'asd titolare di partita iva con opzione regime forfettario, non abbia emesso fatture nel periodo d'imposta in questione è tenuta alla presentazione del modello UNICO e della dichiarazione IRAP. Il termine di presentazione è fissato per il 30 novembre 2023.

Una asd senza partita iva chiede come gestire un socio che per anni ha pagato la quota associativa e recentemente ha chiesto solamente il tesseramento senza rinnovare la quota sociale: deve essere considerato ancora socio oppure semplice tesserato ? inoltre come ex socio deve essere convocato in assemblea ordinaria?

Come già più volte detto, la figura del socio e del tesserato nonostante possano coincidere nella stessa persona, devono essere tenute distinte in virtù di quello che fanno per l'associazione. La possibilità di un socio di recedere dall'associazione dovrebbe essere regolata dallo statuto (recesso espresso o tacito). Quando l'omesso versamento della quota associativa configuri un caso di recesso tacito , espressamente disciplinato nello statuto , è necessario attenersi alla procedura indicata per consentire l'uscita del socio dall'associazione. Se invece il recesso non è previsto nello statuto, andrebbe contestato preferibilmente tramite pec o raccomandata il mancato pagamento della quota associativa al fine di comprendere se si tratti di una mera dimenticanza o se viceversa sia espressione della volontà di recedere. Nel nostro caso, l'ex socio decade dallo status di socio quindi il soggetto semplicemente tesserato non deve risultare più iscritto al libro soci e non deve essere più convocato per le assemblee.

Nella nostra associazione, lo statuto prevede due categorie di soci ordinari e onorari. Se da lato dei diritti sono uguali per entrambe le categorie (diritto di voto e partecipazione all'assemblea) dal lato dei doveri abbiamo che i soci ordinari pagano la quota associativa annuale i soci onorari no .Questa prassi è lecita o la quota va pagata da tutti i soci ?

In molte associazioni ci sono diverse qualifiche di socio (ordinario, benemerito, sostenitore, fondatore, onorario) e sono gli stessi soci che decidono se far pagare o no la quota annuale a tutti o in parte. Nella prossima assemblea ordinaria dove si approva il bilancio (presumibilmente entro il 30 aprile) potete inserire nell'odg “pagamento quota associativa” e in quel contesto sarà l'assemblea stessa che delibererà chi dovrà versare la quota per i prossimi anni modificando così quanto previsto nello statuto sociale.

Buongiorno, stiamo partecipando ad un bando delle regione per contributi a favore di asd che organizzano manifestazioni sul territorio. Vorremmo sapere se la ritenuta del 4% sul contributo (ex art 28 dpr 29/9/1973 n.600) quando è dovuta.

Se l'associazione, regolarmente iscritta al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche non fa attività commerciale e il contributo è destinato all'attività istituzionale non deve essere corrisposta la ritenuta del 4%.

In genere l'associazione deve compilare un'autodichiarazione dove dichiara che:

- il contributo è diretto all'acquisto di beni strumentali ancorché utilizzati nell'ambito di un'attività commerciale;
- l'ente beneficiario è un ente non commerciale che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ma il contributo è destinato esclusivamente ad attività svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.

Una piccola asd di dimensioni contenute che ha sponsorizzazioni annue di circa 5.000 euro è comunque tenuta alla presentazione della dichiarazione IRAP pur nona vendo altri ricavi commerciali

Presupponendo che l'asd in questione sia titolare di partita iva con opzione al regime forfettario 398/91 confermiamo che l'importo di 5000 euro è imponibile ai fini iva, ired, e irap

- IVA : si prevede il versamento pari al 50% dell'imposta esposta in fattura quindi nel nostro caso 450.82 euro . Ai fini iva è previsto l'esonero della relativa dichiarazione
- IRES: I ricavi da sponsorizzazione vengono "abbattuti" del 97% e assoggettati all'aliquota del 24% quindi nel nostro caso sarà 29.51 euro. E 'previsto obbligo di presentazione del modello unico ENC compilando nel caso in esame il quadro RG
- IRAP: nel caso previsto non ci sarà niente da versare però è da presentare la dichiarazione compilando il quadro IE-sez III.

I Modelli dichiarativi devono essere presentati entro il termine ordinario del 30 novembre.

Quando è obbligatorio il certificato medico ?

Sono obbligati a richiedere il certificato medico agonistico ex DM 18/02/1982 tutti coloro che, in quanto tesserati alle Federazioni Sportive e agli Enti di Promozione Sportiva, praticano un'attività sportiva che detti Enti qualificano come agonistica. La richiesta di visita per il rilascio dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica deve essere formulata dal legale rappresentante della società sportiva di appartenenza dell'atleta.

La presentazione da parte dell'interessato del certificato di idoneità medica è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Il certificato deve essere conservato in formato digitale o analogico presso le società di appartenenza per tutto il periodo di validità. La documentazione medica inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno 5 anni.

Il certificato è un obbligo legale imprescindibile e la sua assenza comporta responsabilità civile e penale a carico della società sportiva di appartenenza, del Presidente e dei suoi dirigenti. In caso di assenza del certificato il Presidente viene chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, cioè prescindendo da ogni profilo di dolo o di colpa.

Gli organizzatori di gare ed eventi possono richiedere l'esibizione dei certificati al fine di verificare il possesso e la validità della certificazione medica di idoneità degli atleti che intendono partecipare alle competizioni.

Siamo una società Fidal, vorremmo sapere se in fase di affiliazione vanno tesserati tutti i componenti del direttivo o sono sufficienti solo tre ?

I componenti del direttivo devono essere tutti tesserati ed è importante sottolineare che nel Nuovo Registro (RAS) ai fini della stampa del certificato, è obbligatorio inserire tutti i componenti del consiglio direttivo presenti nello statuto societario.

Di seguito i riferimenti normativi:

- Art 3.6 del Regolamento Organico: per essere ammessa l'affiliazione deve contenere... (omissis)... Il nome del legale rappresentante dei componenti del consiglio d'amministrazione con i rispettivi anni di nascita e indirizzi.
- Art 6 comma 2 lettera e del D. lgs 39/2021):il consiglio direttivo deve essere sempre indicato nella sua interezza
- Art 6 Regolamento Registro nazionale attività sportive dilettantistiche : (omissis)... la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo.

Buongiorno una cortesia è ancora possibile svolgere le assemblee in videoconferenza anche se questa modalità non è prevista nello statuto ?

Il decreto “milleproroghe” consente fino al 31 luglio 2023 lo svolgimento a distanza delle assemblee societarie anche qualora detta modalità non sia prevista o regolamentata nei propri statuti. E’ permesso quindi il voto in via elettronica e intervento in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione , purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti.

In una manifestazione non stadia di livello Regionale, oltre alla partecipazione degli atleti tesserati regolarmente FIDAL con società e con Runcard, possono partecipare anche Atleti tesserati esclusivamente EPS? Nel caso affermativo possono essere premiati nelle classifiche delle rispettive categorie FIDAL?

Come previsto nelle convenzioni FIDAL-EPS, nel caso di manifestazioni FIDAL non stadia inserite nel Calendario Territoriale (regionale e provinciale) i tesserati EPS, in convenzione con FIDAL, potranno partecipare in forza del proprio tesseramento e questi atleti vengono inseriti regolarmente nelle relative classifiche e possono prendere i vari premi, purché tali premi per gli atleti non contemplino nessuna forma di elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo.

In allegato i fac simili sui compensi sportivi dilettantistici:

1) Fac simile incarico prestazione sportiva dilettantistica (in duplice copia)

(questo modulo va inviato previa delibera del consiglio direttivo dell'associazione che stabilisce l'importo semestrale /annuale per il tecnico)

2) Compenso legge 342 (in duplice copia)

(questo modulo va compilato mensilmente, trimestralmente, semestralmente ,annualmente dopo che il tecnico ha firmato la lettera d'incarico)

3) Indennità giornaliera (in duplice copia)

(si utilizza in genere per incarichi giornalieri e occasionali , in questo caso non è necessaria la lettera di incarico)

Allegati:

- [Modulo compenso L.342](#)
- [Fac-simile Incarico prestazione sportiva dilettantistica ORGANIZZAZIONE TECNICA](#)

In relazione alla recente legge 27/12/2017 n.205, si comunica che riguardo i compensi sportivi l'unica variazione intervenuta riguarda esclusivamente l'innalzamento del limite annuo esente che passa da 7500 a 10.000 euro.

Per quanto riguarda invece le altre novità come il cedolino paga, l'iscrizione del libro unico del lavoro e la comunicazione al centro dell'impiego si ritiene per il momento non essere obbligatorie.

Il Coni con delibera del Consiglio Nazionale dovrà individuare le prestazioni che saranno assoggettate al regime di co.co.co nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica.

In allegato una circolare esplicativa di quanto appena scritto.

Allegati:

- [INTERVENTO DELLA LEGGE FINANZIARIA E PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE](#)

ALLEGATI

ATTO COSTITUTIVO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, si conviene e stipula quanto segue:

Tra i signori:

1. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (codice fiscale: _____);
2. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (codice fiscale: _____);
3. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (codice fiscale: _____);
4. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (codice fiscale: _____);
5. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (codice fiscale: _____);

è costituita l'associazione sportiva " _____ Associazione Sportiva Dilettantistica" con sede in _____, in Via _____.

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa con particolare riferimento alla pratica della disciplina sportiva _____.

A tale scopo l'associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.

L'associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera. L'associazione è retta dallo statuto composto dai (numero) _____ articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "a" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei signori:

I consiglieri nominati eleggono:

_____ alla carica di presidente;
_____ alla carica di vicepresidente;
_____ alla carica di segretario-tesoriere;

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

STATUTO DELLA
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
.....” – ASD 2023

Ai sensi dd. lgss. n. 36 e 39/ 21

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021, una associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica, in breve “A.S.D. X.....” (d’ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 39/2021, con sede in, via, n.
2. La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
5. L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.

Articolo 2 – Colori ed emblema sociale

1. I colori sociali sono L’emblema dell’associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante

Articolo 3 – Oggetto

1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
4. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dell’atletica leggera e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
6. Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
 - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021

Articolo 4 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II DELLA VITA ASSOCIATIVA

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per “irrepreensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
6. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
8. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
11. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;

- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 5.10,
 4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
 5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 8 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale degli associati;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito.

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'Organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali;
 - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;

- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
- c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.

Articolo 13 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 cc.

Articolo 14 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. E' in ogni caso necessario che:
 - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
 - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
7. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due mandati anche se non consecutivi.
8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
10. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente art. 14 dello Statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8.2 D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3.2 ultimo periodo D.Lgs.112/2017.
14. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

- b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
 3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.
 4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.
 5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
 6. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
 7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

Articolo 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
 - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
 - b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
 - c) determinare l'importo delle quote associative;
 - d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - f) assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;

- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 19 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 20 - Il Vice-Presidente

1. Il Vice-presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 22 – Organo di Revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss del codice civile

TITOLO IV PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 23 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.
6. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 16 comma 2.

Articolo 24 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 – Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

TITOLO V

DEI LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 26 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

7. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
8. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
9. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
10. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 – Le Sezioni

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

Articolo 28 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 13.4 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021.

Articolo 29 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Domanda di ammissione alla Associazione Sportiva Dilettantistica

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____ e residente a _____,
via _____, Codice Fiscale: _____

chiede

di essere ammesso quale socio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica _____, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi al versamento della quota associativa annuale.

Dichiara di aver preso nota dello statuto e di accettarlo integralmente.

Roma, _____

Il richiedente

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.

Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con cui l'associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell'ordinamento sportivo.

Il richiedente



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Roma, 2017

Prot.n.

Egr. Sig.

In riferimento ai colloqui verbali intercorsi, nei quali ha espresso la sua disponibilità a collaborare con la società sportiva.....nell'organizzazione delle attività per il Progetto abbiamo il piacere di comunicarle che il Consiglio direttivo ha deliberato di avvalersi della sua collaborazione.

L'incarico di cui sopra avrà durata dalla sottoscrizione della presente fino alla data del 31 dicembre 2017.

Per tale incarico, le verrà riconosciuta una indennità forfettaria lorda pari ad euro (.....).

Stante la natura non professionale dell'incarico, che le viene attribuito nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, così come individuate dalla Fidal in base allo Statuto ed ai propri regolamenti e tenuto conto che, in considerazione di ciò, l'incarico ed il relativo compenso sarà disciplinato dal combinato disposto degli artt. 25 comma 4° L. 133/99, art. 37 legge 21.11.2000, n. 342, art. 67 lett. m) del DPR 917/86. Ella rimarrà quindi libera di svolgere qualsivoglia altra attività professionale.

Eventuali spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute nel suo Comune di residenza non saranno rimborsabili; per quelle fuori dal Comune si provvederà ad autorizzarne il rimborso di volta in volta, riconoscendo le spese sostenute nei limiti previsti dalla Federazione.

Le ricordiamo che dovrà agire nell'interesse della scrivente Federazione e nel rispetto delle direttive dalla stessa emanate. Fatta salva la necessaria condivisione degli obiettivi tecnici ed organizzativi da condividere con la Segreteria federale, le prestazioni saranno svolte in modo autonomo, senza vincolo gerarchico nonché di modalità e di luogo di svolgimento delle stesse.

Nel sottoscrivere la presente lettera, ella dichiara sotto la sua personale responsabilità di non essere soggetto I.V.A. e di non svolgere abitualmente attività professionale autonoma, riferito all'incarico sopra descritto.

Nella attesa di ricevere la presente lettera firmata per accettazione, si inviano cordiali saluti.

Il Presidente ASD

Data

Firma per accettazione

Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Il Codice"), relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, la ASD, in quanto titolare dei dati personali, ha dato al collaboratore l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal collaboratore medesimo all'atto di stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla FIDAL nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest'ultimo i diritti allo stesso spettanti ai sensi dell'art. 7 del Codice. Alla luce di quanto sopra indicato, si dichiara di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini di cui al presente contratto.

PER ACCETTAZIONE



Libro Soci dell'Associazione:

N.	Data di richiesta dell'iscrizione	Data di accettazione dell'iscrizione	Nome	Cognome	Data di nascita	Luogo di Nascita	Codice Fiscale	Indirizzo	Qualifica socio	Anno sociale	Quota sociale versata
0001	05/06/2011	10/07/2011	Carlo	Eiba	23/11/1958	Milano	RBECRL58S23F205A	Via Roma, 15 - 20090 Segrate (MI)	socio fondatore	2011	€ 20,00
0002	05/06/2011	10/07/2011	Giulia	Monte	03/06/1975	Milano	MNTGLI75H43F205G	Viale Europa, 76 - 20060 Bussero (MI)	socio fondatore	2011	€ 20,00
0003	05/06/2011	10/07/2011	Stefano	Rombi	11/02/1966	Milano	RMBSFN66811F205F	Via Nenni, 3 - 20900 Monza (MB)	socio fondatore	2011	€ 20,00
0004	05/06/2011	10/07/2011	Alessia	Costa	26/10/1960	Milano	CSTLSS60R66F205P	Piazza della Repubblica, 34 - 20090 Segrate (MI)	membro del Consiglio Direttivo	2011	€ 20,00
0005	05/06/2011	10/07/2011	Mario	Brambilla	18/01/1977	Milano	BRMMRA7A18F205T	Via Manzoni, 7 - 20060 Bussero (MI)	membro del Consiglio Direttivo	2011	€ 20,00
0006	05/06/2011	10/07/2011	Luisa	Conle	28/11/1968	Milano	CNTLSU68S68F205C	Via Sarca, 53 - 20060 Bussero (MI)	membro del Consiglio Direttivo	2011	€ 20,00
0007	10/01/2012	12/02/2012	Alberto	Mecchi	19/05/1991	Milano	MCCLRT91E19F205J	Via Pertini, 72 - 20060 Bussero (MI)	socio ordinario		
0008	13/01/2012	12/02/2012	Anna	Fiore	30/04/1989	Milano	FRINNA89D70F205S	Via Monviso, 13 - 20090 Segrate (MI)	socio ordinario		
0009	14/01/2012	12/02/2012	Gianni	Pinotto	15/06/1972	Milano	PNTGNN72H15F205M	Via del Pino, 12 - 20060 Bussero (MI)	socio ordinario		
0010	15/01/2012	12/02/2012	Mario	Rossi	25/07/1999	Milano	RSSMRA99L25F205A	Via del Pruno, 8 - 20060 Bussero (MI)	socio ordinario		

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ in _____, via _____ n. _____, si è riunito il consiglio direttivo della Associazione Sportiva Dilettantistica _____ convocato ai sensi di legge.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor _____ Presidente e il Signor _____ è nominato segretario.

Il Presidente constatata la presenza dei consiglieri, _____, _____ e _____ dichiara la seduta regolarmente convocata e pertanto validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ammissione nuovi associati;

Aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente informa il consiglio di aver ricevuto n. _____ richieste di adesione alla associazione.

Il consiglio direttivo già edotto della questione, condivisi gli apprezzamenti del proprio presidente, dopo breve discussione all'unanimità

DELIBERA

- di accettare le richieste di ammissione dei Signori _____, _____, _____;
- di autorizzare il presidente ad iscrivere sul libro degli associati i suindicati Signori;

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene chiusa alle ore _____, previa redazione, lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

IL SEGRETARIO

.....

IL PRESIDENTE

.....

Associazione Sportiva Dilettantistica _____
Sede legale in _____ **- via** _____, **n.** ____
Codice Fiscale: _____

Convocazione di Assemblea Ordinaria/ Straordinaria

I signori associati sono convocati in assemblea Ordinaria/ Straordinaria per il giorno _____ alle ore _____, in prima convocazione e per il giorno _____ stessa ora e luogo, in seconda convocazione, presso la sede legale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1.
2.
3.
4. Varie ed eventuali.

_____, li _____

Il Presidente

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ presso la sede sociale in _____ (____) via _____ si è riunita l'assemblea generale della Associazione Sportiva Dilettantistica _____ in prima convocazione / in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor _____, Presidente della Associazione, che constata:

- la presenza, di n. _____ associati;
- la presenza del Collegio Sindacale nelle persone dei signori: _____;

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama il Signor _____ a Presiedere l'Assemblea e il Signor _____ a svolgere mansioni di segretario.

Il Signor _____ assume la presidenza dell'assemblea e da lettura dell'ordine del giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative fiscali, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i dettami del D.Lgs. 460/97 e dell'art. 90 L. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte e/o modifiche.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità / a maggioranza dei presenti

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore _____, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

.....

IL PRESIDENTE

.....



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE n. 22 del 15 gennaio 2016

OGGETTO: Definizione di svolgimento dell'attività sportiva diretta nell'ambito dell'Atletica Leggera

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

lo Statuto Federale;

PREMESSO

- che la Federazione Italiana di Atletica Leggera – FIDAL – è una Associazione riconosciuta, art.14 e segg. del Codice Civile, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche - Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma;
- che la Federazione Italiana di Atletica Leggera, aderente alla International Association of Athletics Federations – IAAF, è l'unica deputata dalle normative vigenti in materia di sport, alla regolamentazione dell'atletica leggera sul Territorio nazionale Italiano;

TENUTO CONTO

- che al momento la Federazione Italiana di Atletica Leggera svolge e regola esclusivamente attività sportiva dilettantistica, in quanto non ha adottato delibere relative al riconoscimento del professionismo all'interno del proprio movimento;
- che il C.O.N.I., che per legge esercita il controllo e la vigilanza sulle Federazioni Sportive Nazionali, riconosce che la Federazione Italiana di Atletica Leggera esercita esclusivamente attività sportiva dilettantistica;
- che la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha tutti i requisiti stabiliti dall'art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 e successive modificazioni ed Integrazioni (assenza di lucro, democraticità interna, attività sportiva e promozionale, devoluzione del patrimonio ecc.);
- che gli associati della Federazione Italiana di Atletica Leggera sono esclusivamente Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e che la propria attività viene svolta esclusivamente in favore delle stesse e dei propri tesserati;
- che gli atti preparatori alla formulazione dell'art.90 sopra citato e le successive circolari Ministeriali, indicavano nelle premesse che detta normativa è finalizzata ad agevolare lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica attraverso interventi in materia tributaria diretti ad ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico;





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

- che, pertanto, secondo quanto sancito dall'art.25 della Legge 133/99, dall'art. 37 della Legge 342/2000 ed infine dall'art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, anche la FIDAL rientra tra i soggetti che possono erogare compensi, indennità, rimborsi forfettari e premi, per attività svolte nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, di cui al combinato disposto del primo comma dell'art. 67 lettera m) e dell'art.69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO

che il decreto legislativo n. 81/2015, relativo alla revisione dei rapporti di lavoro, cosiddetto Jobs Act, ha, tra l'altro, modificato la normativa relativa alle collaborazioni sportive dilettantistiche, in particolare quelle di natura amministrativa e gestionale;

PRESO ATTO

pertanto, della necessità di individuare le funzioni e le attività che rappresentano per lo sport dell'atletica leggera, prestazioni funzionali alla concreta realizzazione e svolgimento delle manifestazioni di atletica leggera, rappresentando le stesse esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;

VISTI

le carte federali, nonché lo statuto per funzioni attribuite alle strutture territoriali della FIDAL;

VISTI

I regolamenti della International Association of Athletics Federations – aderente al CIO, che sanciscono le modalità di organizzazione dell'atletica leggera, definendo anche i soggetti indispensabili a garantirne, non soltanto lo svolgimento, ma anche l'organizzazione e la loro regolarità;

RAVVISATA

la necessità di definire in modo organico la tipologia delle attività che, in base alle carte federali e regolamenti IAAF, rientrano nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, al fine di delineare un quadro omogeneo delle tipologie di soggetti che, salvo i requisiti soggettivi previsti dalla normativa fiscale e sulla base di detti regolamenti, svolgono attività sportiva dilettantistica

DELIBERA

di ritenere preposti all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche per la pratica dell'Atletica Leggera, le tipologie di attività e di soggetti riportati nell'allegato n. 1 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Pagliara

IL PRESIDENTE

Alfio Giomi



Allegato alla delibera
n. 22 del 15.1.16



Allegato n° 1

TIPOLOGIE DELLE ATTIVITÀ FEDERALI E DEI SOGGETTI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DIRETTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA PRATICA DELL'ATLETICA LEGGERA

Tipologia di attività	Tipologia di soggetti
MANIFESTAZIONI SPORTIVE	<ul style="list-style-type: none"> • ATLETI • ALLENATORI SOCIALI • DIRIGENTI SOCIALI ACCOMPAGNATORI • GIUDICI DI GARA • ADDETTI AL CAMPO DI GARA • ADDETTI ANTIDOPING • ADDETTI PROGRAMMAZIONE GARE • ADDETTI GESTIONE GARE • ADDETTI ELABORAZIONE RISULTATI • ADDETTI ELABORAZIONE GRADUATORIE • SPEAKER • ADDETTI MISURAZIONE PERCORSI • DELEGATI TECNICI • DELEGATI FEDERALI • CRONOMETRISTI • RESPONSABILI TECNICI FEDERALI
RADUNI E STAGE TECNICI	<ul style="list-style-type: none"> • ATLETI • ALLENATORI SOCIALI • DIRIGENTI SOCIALI ACCOMPAGNATORI • RESPONSABILI TECNICI FEDERALI
CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER TECNICI E GIUDICI	<ul style="list-style-type: none"> • ATLETI • ALLENATORI SOCIALI • GIUDICI DI GARA • RESPONSABILI TECNICI FEDERALI
CORSI DI AVVIAMENTO ALL'ATLETICA E DI PREPARAZIONE TECNICO-SPORTIVA	<ul style="list-style-type: none"> • ISTRUTTORI
ATTIVITÀ SPORTIVE PROMOZIONALI E SCOLASTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA • ALLENATORI SOCIALI • GIUDICI DI GARA • ADDETTI AL CAMPO DI GARA • DELEGATI TECNICI • TECNICI FEDERALI • SPEAKER • CRONOMETRISTI • ADDETTI GESTIONE GARE • ADDETTI ELABORAZIONE RISULTATI



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE n. 7 del 1 febbraio 2019

PROPOSTA DA: AREA TERRITORIO e FORMAZIONE

OGGETTO: Registro CONI 2.0: attività didattica delle Società Sportive

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTI	lo Statuto e il Regolamento Organico della Federazione;
VISTA	la deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni n.1574 del 18/07/2017 che esplicita: con l'attività didattica si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'Organismo Sportivo o organizzati dall'associazione/società se espressamente autorizzati dall'Organismo sportivo affiliante ;
PRESO ATTO	che dal 1 gennaio 2019 è obbligatorio per le Asd inserire nel Registro Coni i dati afferenti l'attività sportiva, formativa e didattica;
VERIFICATE	le normative fiscali vigenti in materia di attività didattica;
TENUTO CONTO	delle indicazioni avute dai Presidenti Regionali durante il Comitato Nazionale del 22 dicembre di recepire delle linee guida proposte dal Consiglio Federale;

DELIBERA

Di approvare le linee guida per l'attività didattica di seguito indicate, alle quali i Comitati Regionali dovranno uniformarsi, monitorando e comunicando mensilmente le asd in possesso di tali requisiti alla Segreteria Federale che provvederà a istituire un elenco che verrà ratificato di volta in volta dal Consiglio Federale.

Requisiti richiesti:

- Affiliazione in regola per l'anno in corso,
- Iscrizione al Registro CONI 2.0;
- Tesseramento in regola per l'anno in corso dei tecnici che svolgono l'attività didattica





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

PROCEDURE:

- Richiesta, al Comitato Regionale, da parte del legale rappresentante, di autorizzazione all'apertura di un Centro di Avviamento all'Atletica Leggera.
- Il Comitato Regionale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, rilascia autorizzazione provvisoria. La documentazione viene trasmessa al Consiglio Federale per autorizzazione definitiva.
- Inserimento dati dei partecipanti all'attività didattica, da parte delle società, nella piattaforma FIDAL (tessonline). Migrazione dati attività didattica da parte del C.R nel portale del Registro Coni.
- Tesseramento FIDAL dei partecipanti all'attività didattica.
- Pubblicazione elenco Nazionale Centri di Avviamento all'Atletica Leggera autorizzati.
- Versamento di un eventuale diritto di segreteria, da parte delle società richiedenti, per ammortizzare spese di gestione e verifica.
- Verifica periodica, come previsto dal Registro, della sussistenza dei requisiti.


IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Pagliara



IL PRESIDENTE

Alfio Giomi



FAC SIMILE LETTERA DI INCARICO - TECNICO
PER PRESTAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA
PER ORGANIZZAZIONE TECNICA

Gentile Sig./ra

Via _____ n. _____
Cap _____ Città _____

Codice Fiscale: _____

Gentile Sig. _____

In riferimento ai colloqui verbali intercorsi, nei quali ha espresso la Sua disponibilità a collaborare nell'ambito delle attività connesse all'organizzazione Tecnica, ho il piacere di comunicarLe che l'asd _____ affiliata alla Fidal ha deliberato il suo incarico di collaborazione, in qualità di _____ (allenatore, preparatore fisico ecc..) con inizio dal _____ fino al _____.

Il sottoscritto, in qualità di Presidente, concorderà con Lei gli impegni tecnici ed agonistici previsti nel periodo di durata del presente incarico, mentre le modalità e lo svolgimento della sua collaborazione saranno da Lei definiti di concerto con lo staff tecnico..

Tenuto conto delle attività previste per l'anno 2019, Le verrà riconosciuta un'indennità forfettaria lorda pari a € _____,00 (_____/00), per il periodo sopra indicato. L'indennità le verrà corrisposta mensilmente trimestralmente semestralmente , previa sua richiesta.

Il presente incarico e la relativa indennità saranno disciplinati dal combinato disposto degli artt. 25 comma 4° L. 133/99, art. 37 legge 21.11.2000, n. 342 e art. 67 lett. m) del DPR 917/86, trattandosi di prestazioni non professionali da rendersi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Ella rimarrà quindi libera di svolgere qualsivoglia altra attività professionale. A tale proposito, con l'accettazione della presente proposta, Lei conferma che la collaborazione non è svolta nell'ambito della Sua professione abituale.

Nel caso in cui la S.V. sia dipendente di un Ente Pubblico o di una Pubblica Amministrazione, condizione essenziale del presente incarico, è che lo stesso sia espletato esclusivamente al di fuori del Suo normale orario di lavoro svolto per l'Ente di appartenenza. A tal fine la S.V. si impegna a dare preventiva comunicazione scritta del presente incarico all'Ente di appartenenza, in ossequio a quanto disposto dalla norma in precedenza richiamata.

Eventuali spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute nel Suo Comune di residenza non saranno rimborsabili, mentre fuori Comune saranno autorizzate di volta in volta dal Presidente dell'asd e rimborsate a piè di lista.

Preventivamente ad ogni richiesta di pagamento, Lei dovrà fornire apposita autocertificazione attestante il superamento o meno della fascia di compensi per attività sportiva dilettantistica esente da ritenuta che, per l'anno 2019, è di € 10.000,00, avendo conto che, sulla parte eventualmente

eccedente detto importo, è d'obbligo l'applicazione delle ritenute fiscali di legge a titolo d'imposta attualmente previste su tale tipo di compenso.

Certo che il Suo apporto sarà determinante per l'organizzazione e gestione delle nostre attività sportive ed organizzative, Le auguro buon lavoro e La saluto cordialmente.

Il Presidente dell'asd

Per conferma ed accettazione

Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.196/2003, ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Il Codice"), relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, la ASD, in quanto titolare dei dati personali, ha dato al collaboratore l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal collaboratore medesimo all'atto di stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla ASD nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest'ultimo i diritti allo stesso spettanti ai sensi dell'art. 7 del Codice.

Alla luce di quanto sopra indicato, si dichiara di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini di cui al presente contratto.

Per accettazione

INTERVENTO DELLE LEGGE FINANZIARIA E PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Com'è noto la recente L.27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62) ha introdotto diverse e rilevanti innovazioni nell'ambito della legislazione in materia di sport.

Con i commi 358-360 dell'art.1, sono state adottate misure in tema di prestazioni sportive, intervenendo sulle norme che disciplinano le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 81/2015. In particolare:

1“358. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

359. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

360. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.”

— si dispone che tali prestazioni, come individuate dal Consiglio nazionale del CONI, siano oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

— si prevede che i compensi derivanti da detti contratti siano considerati fiscalmente: redditi diversi se stipulati da società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI;

— si prevede che dal 1° gennaio 2018 i collaboratori che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI siano iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'INPS (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni dall'entrata in vigore della legge, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore). L'imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e si precisa che per tali collaboratori non operano forme di assicurazione diverse dalla citata IVS.

Secondo diversi commentatori, in prima battuta, dell'innovazione il riferimento all'articolo 2, comma 2, lett. d), D.Lgs. 81/15 operato dal comma 358 per definire tali collaborazioni (“*rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*”) comporterebbe l'obbligo, nei confronti di tutti i soggetti a cui saranno corrisposti i c.d. compensi sportivi, ivi compresi gli atleti, di provvedere all'iscrizione nel libro unico del lavoro, alla comunicazione al centro per l'impiego e al rilascio del cedolino paga.

In proposito, corre l'obbligo di proporre alcuni elementi di riflessione.

Le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria non hanno minimamente riguardato l'art. 67, comma 1, lett. m), T.u.i.r. Quest'ultimo, com'è noto, inquadra tra i *redditi diversi* le somme percepite dalle persone fisiche nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, riconosciute come tali dal Coni, nonché dai direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande musicali e filodrammatiche qualora non conseguiti nell'esercizio di arti e professioni ovvero a titolo di lavoro dipendente. Nell'ambito sportivo tali somme possono essere corrisposte direttamente dal Coni nonché dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive

dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, *in primis* associazioni e società sportive non professionistiche iscritte nel Registro Coni. Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi sportivi dilettantistici di cui sopra non concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente fino all'importo annuo (ora) di 10.000 euro, prescindere dal fatto che le somme siano erogate da uno o più committenti. Non rientrano nel computo del limite annuo fiscalmente neutrale i rimborsi spese documentati, anche relativi al vitto, alloggio, viaggio e trasferta fuori dal comune di residenza dell'associato, socio o tesserato sportivo.

Quindi, al fine di fruire della neutralità fiscale di cui all'art. 69, comma 2, Tuir era e resta fondamentale soddisfare i presupposti rappresentati dalla natura sportiva dilettantistica dell'ente erogante e dalle attività svolte nonché dal carattere non professionistico del percipiente (ad esempio perché dotato di un proprio lavoro diverso dalle attività svolte presso il sodalizio, pensionato, studente a tempo pieno, ecc.). Soddisfatti i requisiti appena indicati (salvo l'utilizzo dello strumento in questione per mettere in atto mascherare surrettiziamente rapporti di lavoro subordinato) si ritiene che tali attività non configurino alcun rapporto di lavoro né tanto meno di collaborazione (nella forma coordinata e continuativa) trattandosi invece di attività volontaristica "indennizzata".

Il termine "**collaborazione coordinata e continuativa**" viene infatti utilizzato dalla norma solo con riferimento alle attività di carattere amministrativo-gestionali svolte a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, che nulla hanno a che vedere con l'attività sportiva (pratica, formazione, didattica, preparazione, ecc.). Le attività oggetto della collaborazione coordinata e continuativa sono volutamente limitate alle mansioni amministrative e gestionali (esempio gestione segreteria, tenuta I° nota, gestione iscrizioni, corrispondenza, ecc.) risultando evidente il fatto che l'istruttore sportivo o l'atleta dilettante non amministrano né gestiscono alcunché.

In ambito sportivo dilettantistico, quindi, ad avviso di chi scrive, nulla di nuovo ha previsto la L. 205/17 che ribadisce, ai commi 358-359, la natura di redditi diversi delle co.co.co. sportive dilettantistiche, come già specificata dall'art. 67, comma 1, lett. m) Tuir ultimo periodo ("*Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche*").

I nuovi commi identificano, oltre a quanto sopra ribadito, i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativi stipulati dalle nuove società sportive dilettantistiche lucrative quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 Tuir.

La comunicazione preventiva al centro per l'impiego e alla predisposizione e bollatura del cedolino paga, congiuntamente agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è dovuta solo in presenza di lavoratori subordinati nonché di collaboratori coordinati e continuativi di carattere amministrativo-gestionale non professionale.

Qualora si dovesse sposare la linea che tutti i percipienti somme a titolo di compenso-rimborso-premio sportivo dilettantistico (extra attività amministrativo-gestionali) debbano inquadarsi nell'ambito delle co.co.co si creerebbe una situazione che porterebbe, verosimilmente, ad una paralisi delle attività sportive.

Si consideri infatti che, ove si adottasse tale linea interpretativa, si dovrebbero assoggettare a tutti gli adempimenti sopra elencati:

- Atleti (che percepiscano rimborsi o compensi) - Giudici e Arbitri

-Tecnici

-Addetti e figura tecniche strumentali (volontari) purchè destinatari di indennizzi e/o gettoni.

Pertanto, considerato che il comma 358 della L.27 dicembre 2017, n. 205 prevede espressamente che "*le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 8*", debbano essere individuate dal CONI, si ritiene che, al momento, salvo per quelle instaurate dalle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative, restino invariati gli adempimenti precedentemente previsti. Sarà il CONI, con delibera del Consiglio Nazionale, a procedere all'individuazione delle "prestazioni" che dovranno essere assoggettate al regime della co.co.co anche nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistiche svolta da Associazioni e Società sportive non lucrative (nonché dalle Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva).